



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

OSSERVATORIO SULLA SPESA REGIONALE

www.consiglioveneto.it-Osservatori-Osservatorio sulla Spesa Regionale

Scheda di Monitoraggio

Legge Regionale 30 gennaio 1990, n. 10

“Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro”

Venezia, 20 maggio 2008

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Osservatorio sulla Spesa Regionale

Scheda di Monitoraggio

Legge Regionale 10 gennaio 1990, n. 10

“Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro”

Coordinamento scientifico: prof. G. Valotti

Gruppo di Progetto: dott. G. Frolo, dott. C. Simionato

Coordinatori: dott. R. Valente, dott. A. Rota

Si ringraziano per la preziosa collaborazione fornita:

- *Segreteria regionale Attività Produttive, Istruzione e Formazione*
- *Direzione Formazione*
- *Direzione Istruzione*
- *Direzione Lavoro*
- *Direzione Bilancio*

INDICE

	<i>pag.</i>
A) INFORMAZIONI GENERALI.	1
B) ANALISI FINANZIARIA.	5
Sez. 1: Spesa complessiva della Regione.	5
Sez. 2: LR 10/90 – II° ciclo e altre attività (finanziamento regionale autonomo)	6
Sez. 3: II° Ciclo - Confronto spesa regionale, ministeriale e comunitaria.	8
Sez. 4: II° Ciclo - Analisi finanziaria per linee di spesa.	9
Sez. 4.1: Spesa complessiva.	9
Sez. 4.2: Direzione Lavoro.	10
Sez. 4.3: Direzione Istruzione.	11
Sez. 4.4. Direzione Formazione.	12
Sez. 5: Ripartizione per provincia degli impegni di spesa (2002-2006).	14
C) ANALISI DI OUTPUT.	16
C.1.) VALUTAZIONE DELL'OUTPUT "INTERMEDIO"	16
Sez. 1: Progetti finanziati	16
Sez. 1.1: Percorsi formativi.	16
Sez. 1.2: Percorsi integrati di terza area.	24
Sez. 2: Analisi dell'iter procedurale e dei tempi di pagamento	29
Sez. 2.1: Percorsi formativi.	29
Sez. 2.2: Alternanza scuola lavoro e percorsi integrati di terza area.	30
Sez. 2.3: Orientamento.	30
C.2.) VALUTAZIONE DELL'OUTPUT "FINALE"	31
Sez. 1: Interventi realizzati....	31
Sez. 1.1: Percorsi formativi.	31
Sez. 1.2: Percorsi integrati di terza area.	33
Sez. 1.3: Alternanza scuola-lavoro.	33
Sez. 1.4: Interventi di orientamento.	34
Sez. 2: Valutazione delle strutture tecniche addette all'applicazione della legge	35
Sez. 3: Valutazione di altri interlocutori rilevanti.	38
D) VALUTAZIONE DELL'OUTCOME.	44
Sez. 1: La dispersione nel secondo ciclo	44
ALLEGATO A	47
LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 1990, N. 10	48
<i>"ORDINAMENTO DEL SISTEMA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E ORGANIZZAZIONE DELLE POLITICHE REGIONALI DEL LAVORO"</i>	48

SCHEDA DI MONITORAGGIO

L.R. 30 GENNAIO 1990, N. 10 “ORDINAMENTO DEL SISTEMA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E ORGANIZZAZIONE DELLE POLITICHE REGIONALI DEL LAVORO”

A) INFORMAZIONI GENERALI

Obiettivi della legge: concorrere a realizzare il diritto al lavoro sancito dall'articolo 4 della Costituzione e curare la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori ex artt. 35 e 38 Cost., nell'ambito delle proprie competenze, in armonia con la legge n. 845/1978, con il Programma Regionale di Sviluppo (P.R.S.), con gli indirizzi della Comunità Europea e con gli interventi dello Stato ai sensi della legge n. 56/1987.

Interventi previsti

Nell'ottica di realizzare un servizio alla persona, promuovere l'occupazione e favorire lo sviluppo economico e sociale della comunità regionale, nonché di favorire l'accesso al lavoro dei disabili e di coloro che si trovano in condizioni di particolare debolezza sul mercato del lavoro, la Regione:

- effettua azioni di formazione professionale (f.p.);
- organizza servizi per l'informazione e l'orientamento al lavoro;
- svolge attività di osservazione del mercato del lavoro;
- sostiene l'occupazione con misure di politica attiva del lavoro.

Programma Triennale (PT)

La Regione adotta un PT di tutti gli interventi promossi o finanziati, nel quale sono stabiliti:

- a) obiettivi degli interventi in riferimento al P.R.S.;
- b) tipologie delle azioni di f.p. e le relative priorità;
- c) interventi in materia di informazione e orientamento al lavoro;
- d) interventi regionali di politica del lavoro articolati per progetti;
- e) ammontare complessivo delle risorse destinate nel triennio e ripartizione tra i vari interventi;
- f) procedure e modalità per l'attivazione delle diverse iniziative.

La Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, attua il PT attraverso la predisposizione di piani annuali all'interno dei quali può prevedere variazioni che non incidano sulle scelte fondamentali del PT.

ORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE**Tipologia ed attuazione delle azioni formative (a.f.)**

Quelle che possono essere inserite nel PT vanno individuate tra:

- a) a.f. di durata anche pluriennale rivolte ai giovani, in tutti i settori lavorativi e per qualsiasi ruolo professionale;
- b) a.f. rivolte ai ruoli manageriali e imprenditoriali, nel lavoro subordinato o autonomo;
- c) a.f. rivolte al conseguimento di patenti di mestiere o certificati di abilitazioni, regolati dalla normativa statale, nonché quelle destinate a: 1) lavoratori divenuti invalidi a causa di infortuni o malattia; 2) soggetti portatori di menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali; 3) detenuti; 4) addetti alle forze armate
- d) a.f. destinate a disoccupati, a lavoratori in cassa integrazione guadagni o in mobilità, agli emigranti o agli emigrati di ritorno, agli immigrati;
- e) a.f. dirette a specifiche occasioni d'impiego, ivi comprese quelle attivate con l'intervento del Fondo sociale europeo;
- f) a.f. destinate ai titolari dei contratti di formazione lavoro o di apprendistato;
- g) a.f. specificamente rivolte a promuovere l'interazione con il sistema scolastico, ivi compresi itinerari sperimentali volti a consentire la spendibilità dell'obbligo scolastico entro il sistema formativo;
- h) a.f. realizzate per conseguire le finalità ex L. 903/1977, relativa alla parità di trattamento tra uomo e donna in materia di lavoro;
- i) ogni altra attività collegata con la f.p.

Le a.f. sono attuate:

- a) dalla Giunta regionale direttamente;
- b) dagli enti od organismi di f.p., anche articolati in centri autonomi, con i quali la Regione può convenzionarsi per lo svolgimento delle a.f. in modo indiretto, che siano in possesso di determinati requisiti;
- c) dalle associazioni di impresa, imprese e loro consorzi, anche avvalendosi degli apporti degli enti di cui sopra;
- d) dalla Giunta negli Istituti di istruzione secondaria superiore, a seguito di convenzioni tra le competenti autorità scolastiche e la Giunta regionale;
- e) dalla Giunta anche a seguito di convenzioni, o mediante la costituzione di appositi consorzi o società consortili, con centri di ricerca, istituti di formazione, camere di commercio, enti di promozione settoriale, associazioni di imprese e loro consorzi.

⇒ Centri di formazione professionale (CFP)

Sono organismi operativi destinati allo svolgimento delle a.f., nell'ambito delle quali possono essere sede di sviluppo dell'offerta formativa, di sperimentazione didattica e organizzativa, di progettazione formativa, di assistenza e consulenza a favore delle imprese e di terzi, di verifica delle azioni intraprese.

Possono svolgere compiti di informazione e orientamento al lavoro e di osservazione del mercato del lavoro.

⇒ Interazione tra il sistema di formazione professionale e quello scolastico

Il sistema di f.p. è organizzato in sintonia col sistema scolastico, quale risulta dalle leggi statali e dall'evoluzione degli orientamenti comunitari.

La Regione promuove l'integrazione di spazi, risorse e modalità di erogazione dell'offerta formativa tra il sistema di f.p. e quello scolastico, per garantire continuità e qualità ai percorsi personali di formazione; a tale scopo, la Giunta:

- a) svolge ogni attività rivolta alle autorità scolastiche al fine di assicurare la più ampia collaborazione della Regione per integrare le risorse, promuovere una cultura del lavoro e svolgere attività di formazione tecnologico-scientifica nella scuola;
- b) promuove progetti finalizzati a sviluppare un sistema di crediti formativi integrati;
- c) realizza a.f. rivolte a promuovere l'interazione con il sistema scolastico.

⇒ Formazione professionale degli apprendisti

Per una corretta valorizzazione dell'apprendistato, nell'ambito del PT, la Regione promuove particolari a.f. fondate sull'alternanza-integrazione fra studio e lavoro e sullo sviluppo di curricula formativi da realizzare in collaborazione fra le imprese, in particolare quelle artigiane, e i CFP.

⇒ Interventi a favore di soggetti svantaggiati

La Regione promuove a.f. specifiche a favore delle persone colpite da menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali o comunque in condizioni di svantaggio sociale.

Tali a.f. sono organizzate per *progetti* (stabiliti d'intesa con le strutture regionali competenti in materia di assistenza e sanità), che possono prevedere speciali cicli di orientamento e sono attuati:

- a) favorendo l'integrazione di tali persone nelle attività rivolte ai soggetti normali;
- b) ricorrendo, se necessario, ad interventi di formazione individualizzata;
- c) prevedendo, se necessario, a.f. specificamente ad esse rivolte

ATTIVITA' D'INFORMAZIONE E ORIENTAMENTO AL LAVORO (a.i.o.l.)

La Regione promuove a.i.o.l. - realizzate all'interno del sistema scolastico d'intesa con le competenti autorità scolastiche - rivolte a tutti i cittadini al fine di facilitare:

- a) il diffondersi di una cultura del e sul lavoro, aperta alle evoluzioni tecnologiche e sociali e alle esigenze dello sviluppo;
- b) il reperimento di informazioni affidabili su profili professionali, possibilità di formazione (anche continua o ricorrente), dinamiche occupazionali ed opportunità lavorative;
- c) le scelte autonome e consapevoli dei singoli in ordine al proprio inserimento nel mondo del lavoro e alla transizione tra le varie forme e i differenti livelli di attività lavorativa.

INTERVENTI REGIONALI DI POLITICA DEL LAVORO E DI PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE (i.p.l.)

Al fine di promuovere l'accesso al lavoro dei cittadini, e particolarmente di giovani, donne, disoccupati di lunga durata, disabili e persone soggette ad emarginazione sociale, la Regione effettua i.p.l. idonei a:

- a) incentivare l'incontro tra domanda e offerta del lavoro;
- b) promuovere ed incrementare l'occupazione;
- c) favorire l'impiego dei soggetti più deboli del lavoro.

La tipologia degli i.p.l. – che sono organizzati in *progetti* - è determinata nell'ambito del PT e dei piani annuali di attuazione.

La Giunta regionale, al di fuori del P.T., per affrontare particolari situazioni di tensione a livello settoriale o locale, può adottare i.p.l. urgenti e di breve durata.

Strutture competenti:

Segreteria regionale Attività produttive, Istruzione e Formazione


Direzione Formazione

Direzione Istruzione

Direzione Lavoro

PUNTO DI ATTENZIONE

L'attuale normativa nazionale prevede per tutti i ragazzi il diritto dovere di seguire i corsi di istruzione o di formazione per almeno dodici anni o, in ogni caso, fino al conseguimento di una qualifica entro i diciotto anni. Il presente report focalizza la sua attenzione sugli interventi attivati ex l.r. 10/90 relativi al secondo ciclo scolastico cui i ragazzi accedono all'età di 14 anni, dopo il superamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, quando sono chiamati a scegliere se continuare gli studi nella scuola secondaria di secondo grado (Licei; Licei Artistici e Istituti D'Arte; Istituti Tecnici; Istituti Professionali) oppure accedere al sistema dell'istruzione e formazione professionale. *Si è scelto di analizzare il secondo ciclo in considerazione della rilevanza strategica degli interventi rispetto alle finalità della legge e al peso finanziario preponderante degli stessi sul totale degli interventi finanziati.*

B) ANALISI FINANZIARIASez. 1: Spesa complessiva della RegioneV. All. A
Tav. 1-3**Tav. 1:** L.R. 10/90 - Somme stanziare, impegnate e pagate per anno (spesa regionale - valori in euro)**PUNTO DI ATTENZIONE: PRECISAZIONE METODOLOGICA**

Per *pagamenti* di un dato anno si intendono i pagamenti effettuati nel corso dell'anno stesso (si suddividono in pagamenti in conto competenza, cioè riferiti agli impegni assunti nell'anno, e pagamenti in conto residui, cioè riferiti ad impegni assunti in anni precedenti).

[*] Per *pagamenti complessivi relativi agli impegni dell'anno* si intendono tutti i pagamenti, relativi agli impegni assunti in quel dato anno, effettuati fino a una certa data (*dati aggiornati al 17 maggio 2007*)

Tav. 2: L.R. 10/90 - Somme stanziare, impegnate e pagate per anno (spesa regionale - valori in euro)

Anno	Stanziamenti	Impegni (da rendiconto)*	Pagamenti
1997	36.926.668	36.399.424	38.510.733
1998	39.767.181	39.669.010	35.493.754
1999	39.560.598	39.547.379	35.496.755
2000	41.796.857	41.763.260	37.658.918
2001	37.024.795	36.151.320	33.933.408
2002	36.120.646	35.952.179	33.368.915
2003	35.558.328	35.225.765	31.963.189
2004	37.236.200	37.130.994	38.192.250
2005	63.010.978	62.923.864	27.527.000
2006	54.117.700	54.080.647	65.124.208
1997-2006	421.119.952	418.843.843	377.269.130

N.B.: La tavola è stata costruita utilizzando i dati (da rendiconto) relativi ai capitoli di bilancio agganciati alla l.r. 10/90 (sono stati inseriti anche gli impegni del cap. 100662 per l'anno 2006 riferiti all'alternanza scuola-lavoro e alla terza area).

Tav. 3: L.R. 10/90 - Somme impegnate per anno (spesa regionale - valori in euro - 2002-2006)

Anno	Impegni (valore iniziale)*	Impegni (da rendiconto)*	Impegni (valore attuale)*
2002	36.809.029	35.952.179	35.643.349
2003	36.270.715	35.225.765	34.101.165
2004	37.108.415	37.130.994	36.451.176
2005	62.924.856	62.923.864	62.749.199
2006	54.121.286	54.080.647	54.067.584
2002-2006	227.234.301	225.313.449	223.012.473

N.B.: Per le definizioni di Impegno (valore iniziale), Impegno (da rendiconto), Impegno (valore attuale) si veda il punto di attenzione alla pagina successiva.

Sez. 2: LR 10/90: II° ciclo e altre attività (finanziamento regionale autonomo)

PUNTO DI ATTENZIONE


L'analisi che segue è stata elaborata tenendo conto esclusivamente degli **impegni** per il **secondo ciclo** assunti **dal 01/01/2002 al 31/12/2006** relativi ai capitoli agganciati alla lr 10/90 (sono stati inseriti anche gli impegni del capitolo 100662 del 2006 riguardanti alternanza scuola lavoro e percorsi integrati di terza area).

Il **VALORE INIZIALE** degli **IMPEGNI** è indicato nel provvedimento in cui viene assunto l'impegno stesso.

Il **VALORE DA RENDICONTO** degli **IMPEGNI** è il valore dell'impegno così come viene evidenziato nel rendiconto al 31 dicembre dell'anno in cui è stato assunto.

Il **VALORE ATTUALE** degli **IMPEGNI** viene ricostruito sottraendo all'impegno iniziale l'ammontare di residui passivi eliminati e radiati dal bilancio regionale; si tratta di un dato che viene aggiornato ogni qual volta intervenga una radiazione o eliminazione di residui (i dati sono aggiornati al **17 maggio 2007**)


Tav. 4: Impegni (2002-06): valore attuale - Incidenza del secondo ciclo sul totale (lr 10/90)



Tav. 5: Impegni (2002-06) - Incidenza del secondo ciclo sul totale (lr 10/90 - valori in euro)

	Impegno (val. iniz.)	%	Impegno (rend.)	%	Impegno (val. att.)	%
tot II ciclo	181.322.222	79,80%	180.074.581	79,92%	177.424.303	81,08 %
Tot imp no II ciclo	45.912.079	20,20%	45.238.868	20,08%	41.414.612	18,92 %
tot imp 10 90	227.234.301	100,00%	225.313.449	100,00%	218.838.916	100,00%

Tav. 6: Impegni (2002-06): valore attuale – secondo ciclo - Articolazione per Direzione (lr 10/90)



Tav. 7: Impegni (2002-06) – secondo ciclo - Articolazione per Direzione (lr 10/90 - valori in euro)

	Impegno (val. in.)	%	Impegno (rend.)	%	Impegno (val. att)	%
tot formazione	168.024.708	92,70%	166.754.712	92,60%	164.913.186	92,95%
tot istruzione	8.288.734	4,60%	8.288.734	4,60%	7.638.050	4,30%
tot lavoro	5.008.780	2,70%	5.031.136	2,79%	4.873.067	2,75%
tot II ciclo	181.322.222	100,00%	180.074.581	100,00%	177.424.303	100,00%

Tav. 8: Articolazione *impegni (valore iniziale) non relativi al secondo ciclo* (valori in euro – anni 2002-06)V. All. B
Tav. 4-15


	2002	2003	2004	2005	2006	2002-06
Orientamento adulti	517.930	542.850	577.368	536.185	970.000	3.144.332
Formazione individuale continua	470.804	793.892	2.263.400	2.908.553	1.255.348	7.691.998
Sostegno all'occupazione, interventi urgenti di politica del lavoro, outplacement e politiche attive del lavoro		336.495	336.495	937.449	2.776.335	4.386.774
Promozione occupazione settore artigianato	51.500	250.000	550.000	250.000	224.515	1.326.015
Altri interventi lavoro		200.000		136.663	4.800	341.463
Istruzione*	2.056.026					2.056.026
Istruzione e formazione tecnica superiore	905.335	2.656.300	898.905	2.055.797	197.380	6.713.717
Formazione istituti penitenziari	361.460	361.520	333.000	377.395	640	1.434.014
Formazione settore primario		1.989.146	1.988.490	1.981.327	2.008.173	7.967.136
Formazione spettacolo	256.343	258.300	272.045	115.571	3.000	905.258
Corsi a qualifica e non a qualifica (cofinanziamento regionale) – anni formativi 2000/01; 2001/02	2.037.151			14.400	9.876	2.061.426
Azioni di sistema	287.113	133.200	40.000			460.313
Verifica contabile rendiconti e controlli in loco	389.933	509.560	24.598	17.541		941.632
Ammodern., potenz., ristrutturaz. enti formazione professionale	1.863.476	2.108.328	2.000.000			5.971.804
Altri interventi formazione	59.274	15.118	213.682	83.500	248.865	620.440
	9.256.345	10.044.439	9.497.983	9.414.381	7.698.930	45.912.079

N.B.:

- Si è ritenuto, per completezza informativa, di sintetizzare in questa tavola gli interventi attuati nell'ambito della lr 10/90 e non relativi al secondo ciclo. Questi interventi non costituiranno oggetto di analisi nel prosieguo del report.

- * Si tratta di impegni relativi al capitolo 72028 (solo anno 2002) con cui sono stati finanziati, tra le altre cose, convegni, forum, seminari, borse di mobilità internazionale per docenti e per studenti, premi per le scuole.

Sez. 3: II° Ciclo: confronto spesa regionale, ministeriale e comunitaria (2002-06)

V. All. C
Tav. 16-18Tav. 9: Confronto spesa regionale, ministeriale e comunitaria – II° ciclo (valore iniziale impegni; 2002-06)Tav. 10: Confronto spesa regionale, ministeriale e comunitaria – II° ciclo (val. iniz. impegni; euro; 2002-06)

	Orientamento	Istruzione	Formazione	Totale
Spesa regionale	5.008.780	8.288.734	168.024.708	181.322.222
Spesa ministeriale	22.816.665	0	52.640.256	75.456.921
Fondo sociale europeo	0	0	58.427.250	58.427.250
Fse fondo di rotazione	0	0	57.128.867	57.128.867
Fse (cofinanziamento regionale)	0	0	14.282.217	14.282.217
Tot regionale	5.008.780	8.288.734	182.306.925	195.604.439
Tot ministeriale	22.816.665	0	109.769.123	132.585.788
Tot comunitario	0	0	58.427.250	58.427.250
Totale	27.825.445	8.288.734	350.503.298	386.617.477

N.B.: La Direzione istruzione non gestisce (direttamente) risorse ministeriali per il secondo ciclo.

Tav. 11: Spesa ministeriale – II° ciclo (val. iniz. impegni - valori in euro – anni 2002-2006)- Direzione Lavoro

	2002	2003	2004	2005	2006	2002-06
Stage estivi	0	0	0	0	540.000	540.000
Altri interventi di Orientamento	6.117.683	4.280.332	3.882.361	2.950.843	5.045.446	22.276.665
Tot Direzione Lavoro	6.117.683	4.280.332	3.882.361	2.950.843	5.585.446	22.816.665

Tav. 12: Spesa ministeriale e Fondo Sociale europeo - II° ciclo (valore iniziale impegni - valori in euro – anni 2002-2006) - Direzione Formazione

Anno	Fondi ministeriali	Fondo sociale europeo			Totale
		Fse euro (comunitaria)	Fdr (ministeriale)	Cofinanz. regionale	
2002	4.069.050	13.094.695	12.803.702	3.200.925	29.099.322
2003	7.939.584	12.584.368	12.304.716	3.076.179	27.965.263
2004	15.815.549	12.498.489	12.220.744	3.055.186	27.774.419
2005	9.008.041	12.599.753	12.319.758	3.079.940	27.999.451
2006	15.808.032	7.649.946	7.479.947	1.869.987	16.999.880
	52.640.256	58.427.250	57.128.867	14.282.217	129.838.334

Sez. 4: Secondo ciclo: analisi finanziaria per linee di spesa (finanziam. regionale autonomo)Sez 4.1: Spesa complessivaV. All. C
Tav. 19,20

Tav. 13: Impegni e pagamenti complessivi per anno – II° ciclo (valori in euro – anni 2002-2006)

Anno	Impegni (valore iniziale)	Pag. compl. relativi agli imp. dell'anno [*]	di cui c/competenza
2002	27.564.684	26.136.596	19.650.270
2003	26.226.276	23.878.104	17.797.516
2004	27.610.432	26.448.608	17.986.271
2005	53.498.475	50.025.149	12.310.319
2006	46.422.356	32.843.909	20.129.594
2002-06	181.322.222	159.332.365	87.873.969


N.B.:

- (1) Negli impegni (valore iniziale) sono ricompresi anche 330.363 euro di impegni da residui passivi eliminati.
 (2) I **pagamenti complessivi relativi agli impegni dell'anno** ricomprendono tutti i pagamenti (dato aggiornato al 17 maggio 2007) riferiti agli impegni assunti in un dato anno.

Tav. 14: II° ciclo – Valore iniziale impegni complessivi ripartiti per Direzione (valori in euro; 2002-06)

	2002	2003	2004	2005	2006	2002-06
Lavoro	1.543.918	1.157.120	918.253	982.535	406.954	5.008.780
Istruzione	1.394.432	1.538.416	1.577.353	1.862.832	1.915.700	8.288.734
Formazione	24.626.334	23.392.764	25.114.826	50.653.107	44.237.677	168.024.708
	27.564.684	26.088.301	27.610.432	53.498.475	46.560.331	181.322.222

Tav. 15: II° ciclo – Valore iniziale impegni complessivi ripartiti per Direzione (valori in euro; 2002-06)



Legenda: — Direzione Istruzione — Direzione Lavoro — Direzione Formazione

Sez 4.2: Direzione lavoro

V. All. G Tav. 189, 190

Tav. 16: Impegni e pagamenti complessivi per anno – II° ciclo (valori in euro – anni 2002-06) – Direzione Lavoro

Anno	Impegni (valore iniziale)	Pag. compl. relativi agli imp. dell'anno [*]	di cui c/competenza
2002	1.543.918	1.406.604	16.008
2003	1.157.120	1.140.300	26.828
2004	918.253	922.906	40.536
2005	982.535	674.885	19.280
2006	406.954	184.155	46.321
2002-06	5.008.780	4.328.850	148.973

N.B.:

(1) I **pagamenti complessivi relativi agli impegni dell'anno** ricomprendono tutti i pagamenti (dato aggiornato al 17 maggio 2007) riferiti agli impegni assunti in un dato anno.

Tav. 17: Linee di spesa finanziate (valore iniziale **impegni**; valori in euro – anni 2002-06) – Direzione Lavoro

	2002	2003	2004	2005	2006	02-06	%
Volumi orientamento	69.214	95.362	76.261	66.242	79.377	386.457	7,72%
Manifestazioni	206.516	264.198	181.536	180.026	143.104	975.380	19,47%
Ulisse e progetto università	167.187	90.000	120.456	196.267	151.000	724.911	14,47%
Stage estivi	1.101.000	704.700	540.000	540.000	0	2.885.700	57,61%
Altri progetti	0	2.860	0	0	33.473	36.333	0,73%
totale lavoro	1.543.918	1.157.120	918.253	982.535	406.954	5.008.780	100,00%

Tav. 18: Linee di spesa finanziate (**pagamenti** - valori in euro – anni 2002-2006) – Direzione Lavoro

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2002-07
Volumi orientamento	10.232	76.752	77.593	98.841	79.487	49.634	392.538
Manifestazioni	5.777	206.714	298.362	138.652	209.630	0	859.135
Ulisse e progetto università	0	71.240	108.680	116.894	171.282	88.200	556.297
Stage estivi	0	660.600	858.537	419.792	575.618	0	2.514.547
Altri progetti	-	2.860	-	-	3.473	0	6.333
totale lavoro	16.008	1.018.166	1.343.172	774.179	1.039.489	137.834	4.328.849

Tav. 19: II° ciclo - Direzione Lavoro - (valore iniz.impegni e pagamenti - valori in euro – anni 2002-2006)

Impegni (valore iniziale)	Pagamenti totali	%pag/imp
5.008.780	4.328.850	86,43%

Sez 4.3: Direzione istruzione

V. All. F Tav. 144, 145

Tav. 20: Impegni e pagamenti complessivi per anno – II° ciclo (val. in euro – anni 2002-06) – Direz. Istruzione

Anno	Impegni (valore iniziale)	Pag. compl. relativi agli imp. dell'anno [*]	di cui c/competenza
2002	1.394.432	1.097.434	0
2003	1.538.416	1.184.730	18.730
2004	1.577.353	1.157.213	6.464
2005	1.862.832	1.103.864	90.515
2006	1.915.700	802.960	159.760
2002-06	8.288.734	5.346.202	275.469

N.B.:

- (1) Negli impegni (valore iniziale) sono ricompresi anche 130.453 euro di impegni da residui passivi eliminati.
 (2) I **pagamenti complessivi relativi agli impegni dell'anno** ricomprendono tutti i pagamenti (dato aggiornato al 17 maggio 2007) riferiti agli impegni assunti in un dato anno.

Tav. 21: Linee di spesa finanziate (valore iniz. **impegni** - valori in euro – anni 2002-2006) – Direz. Istruzione

	2002	2003	2004	2005	2006	02-06	%
Alternanza scuola lavoro	0	100.000	125.000	110.148	199.700	534.848	6,45%
Percorsi integrati di terza area	1.394.432	1.438.416	1.452.353	1.752.685	1.716.000	7.753.886	93,55%
totale istruzione	1.394.432	1.538.416	1.577.353	1.862.832	1.915.700	8.288.734	100,00%

Tav. 22: Linee di spesa finanziate (**pagamenti** - valori in euro – anni 2002-2006) – Direz. Istruzione

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2002-07
Alternanza scuola lavoro	-	0	50.000	150.618	159.760		360.378
Percorsi integrati di terza area	0	709.092	1.529.537	1.075.312	1.025.586	646.297	4.985.823
totale istruzione	0	709.092	1.579.537	1.225.930	1.185.346	646.297	5.346.202

Tav. 23: II° ciclo - Direzione Istruzione - (valore iniz. **impegni** e **pagamenti** - valori in euro – anni 2002-06)

Impegni (valore iniziale)	Pagamenti totali	%pag/imp
8.288.734	5.346.202	64,50%

Sez 4.4: Direzione Formazione

V. All. D Tav. 19, 20

Tav. 24: Impegni e pagamenti complessivi per anno – II° ciclo (valori in euro – anni 2002-2006) – Direzione Formazione

Anno	Impegni (valore iniziale)	Pag. compl. relativi agli imp. dell'anno [1]	di cui c/competenza
2002	24.626.334	23.632.558	19.634.262
2003	23.530.739	21.553.075	17.751.958
2004	25.114.826	24.368.488	17.939.270
2005	50.653.107	48.246.400	12.200.524
2006	44.099.702	31.856.794	19.923.513
2002-06	168.024.708	149.657.314	87.449.527

N.B.:

(1) Negli impegni (valore iniziale) sono ricompresi anche 199.908 euro di impegni da residui passivi eliminati.

(2) I pagamenti complessivi relativi agli impegni per anno ricomprendono tutti i pagamenti (dato aggiornato al 17 maggio 2007) riferiti agli impegni assunti in un dato anno.

Tav. 25: Linee di spesa finanziate (valore iniziale **impegni** - valori in euro – anni 2002-2006) – Direzione Formazione

	2002	2003	2004	2005	2006	2002-06
Percorsi integrati obbligo scolastico	5.367.135	1.563.402		7.958	142.167	7.080.661
Qualifica e specializzazione (obbligo formativo e post obbligo)	17.945.788	11.838.338			114.982	29.899.107
Percorsi sperimentali triennali	614.200	2.950.800	1.858.640		36.438	5.460.078
Qualifica (obbligo formativo) - <i>integraz. contributo ministeriale</i>				137.494		137.494
Qualifica (obbligo formativo estetica)	699.211			5.077	31.262	735.550
Qualifica e specializzazione a finanziamento regionale		7.040.225	14.456.186			21.496.410
Diritto-dovere formazione istruzione			8.800.000	48.561.079	43.526.134	100.887.213
Contrib. per allievi disabili e allievi soggetti al diritto-dovere istruz. e formaz.*				1.941.500		1.941.500
Fondo sociale europeo – <i>integraz. contrib. reg.</i>	24.626.334	23.392.764	25.114.826	50.653.107	44.237.677	168.024.708
					386.694	386.694

Tav. 26: Linee di spesa finanziate (**pagamenti** - valori in euro – anni 2002-2006) – Direzione Formazione

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2002-07
Percorsi integrati obbligo scolastico; Qualifica e specializzazione (obbligo formativo e post obbligo); Percorsi sperimentali triennali 2002-03	19.634.262	13.207.223	3.176.743	733.977	128.749	0	36.880.952
Percorsi sperimentali triennali	0	821.700	795.299	1.768.989	135.165	3.359	3.524.511
Qualifica (obbligo formativo) - <i>integraz. contributo ministeriale</i>	0	0	0	0	137.494	0	137.494
Qualifica (obbl. form. estetica)	0	342.857	153.906	0	36.339	0	533.102
Qualifica e specializzazione a finanziamento regionale	0	5.287.570	13.174.471	1.501.298	143.776	0	20.107.115
Diritto-dovere formazione istruzione	0	0	5.637.323	15.247.153	53.677.044	12.106.773	86.668.293
Contrib. per allievi disabili e allievi soggetti al diritto-dovere istruz. e formaz.*	0	0	0	0	1.612.500	0	1.612.500
Fondo sociale europeo – <i>integraz. contributo regionale</i>	0	0	0	0	193.347	0	193.347
	19.634.262	19.659.349	22.937.742	19.251.417	56.064.413	12.110.131	149.657.314

N.B.: * I contrib. per allievi disabili e allievi soggetti al diritto-dovere istruz.e formaz. comprendono i contributi assegnati dalla dgr 1099 del 18/03/2005 relativi a corsi finanziati con fondi ministeriali (a qualifica per l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione professionale nei settori dell'estetica e acconciatura) e corsi a qualifica e specializzazione riconosciuti ma non finanziati. Negli altri casi i contributi aggiuntivi per allievi disabili sono stati fatti rientrare nei relativi percorsi.


Tav. 27: II° ciclo - Direzione Formazione - (valore iniz. impegni e pagamenti - valori in euro – anni 2002-2006)

Impegni (valore iniziale)	Pagamenti totali	%pag/imp
168.024.708	149.657.314	89,07%


Sez. 5: Ripartizione per provincia degli impegni di spesa (2002-2006)

V. All. E Tav. 24, 40, 58, 69, 72, 74, 87

Tav. 28: Ripartizione per provincia degli impegni (anni 2002-2006)




Tav. 29: Spesa per abitante ripartita per provincia (anni 2002-2006 – dati censimento 2001)



Spesa per abitante Regione Veneto: 29,27 euro

Tav. 30: Spesa per abitante (età: 14-18 anni) ripartita per provincia (anni 2002-06 – dati censimento 2001)



Spesa per abitante (età 14-18 anni) Regione Veneto: 662,24 euro

V. All. E Tav. 24, 40, 58, 69, 72, 74, 87, 93, 95, 108, 118 127; All. F Tav. 162, 172, 181; All G Tav. 193

Tav. 28 bis: Ripartizione per provincia degli impegni (anni 2002-2006)

	2002-2006
Belluno	8.223.319,99
Padova	18.697.782,74
Rovigo	3.778.941,45
Treviso	20.925.514,94
Venezia	26.867.842,13
Verona	33.980.546,82
Vicenza	21.293.068,75
totale	133.767.016,83

NB: Non è stato possibile ripartire per provincia alcuni impegni (taluni perché, per loro stessa natura, non si prestano ad una ripartizione provinciale; altri per mancanza di dati).

Tav. 29 bis-30 bis: Spesa per abitante ripartita per provincia (anni 2002-2006 – dati censimento 2001)

2002-2006	impegni complessivi	abitanti	spesa per abitante	giovani (14-18 anni)	spesa per giovane
Belluno	8.223.319,99	206.534	39,82	8.746	940,24
Padova	18.697.782,74	867.608	21,55	37.692	496,07
Rovigo	3.778.941,45	242.285	15,60	10.565	357,68
Treviso	20.925.514,94	793.490	26,37	36.394	574,97
Venezia	26.867.842,13	826.649	32,50	33.354	805,54
Verona	33.980.546,82	835.451	40,67	38.164	890,38
Vicenza	21.293.068,75	798.263	26,67	37.076	574,31
totale	133.767.016,83	4.570.280	29,27	201.991	662,24

C) ANALISI DI OUTPUT

C.1) VALUTAZIONE DELL'OUTPUT "INTERMEDIO"

Sez.1: Progetti finanziati

Sez 1.1: Percorsi formativi

Nel corso dell'ultimo quinquennio importanti novità normative in materia di scuola e formazione hanno portato ad un progressivo aumento di domanda formativa per i giovani di età compresa tra i 14 e i 18 anni.

La progettazione e l'implementazione dei percorsi presentati dai centri di formazione professionale e finanziati dalla Regione Veneto hanno dovuto uniformarsi alle prescrizioni normative ministeriali.

Vengono di seguito riportati i principali cambiamenti apportati dalla normativa nazionale.

L. 9/1999 *"Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione"*

- ✓ Innalzamento dell'**obbligo scolastico** al **15esimo** anno di età.
- ✓ Introduzione del concetto di **obbligo formativo**: obbligo di frequentare attività formative (scuola, formazione o apprendistato) fino al raggiungimento di una qualifica professionale di durata almeno biennale entro il 18esimo anno di età.

L. 53/2003 *"Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale"*

- ✓ Introduzione del concetto di **diritto/dovere all'istruzione e alla formazione professionale** (al posto di obbligo scolastico e obbligo formativo): la frequenza di attività formative fino al compimento del **18esimo** anno di età è un diritto-dovere sanzionato dall'ordinamento.
- ✓ Programmazione di **percorsi formativi più lunghi: 3.200 ore** in luogo di 2.100.
- ✓ **Estensione del finanziamento** anche ad attività formative (*estetica e acconciatura*) precedentemente riconosciute in attività libera e finanziate a carico degli allievi.
- ✓ I **percorsi triennali** in assolvimento del diritto-dovere all'istruzione formazione hanno sostituito integralmente i percorsi biennali per l'assolvimento dell'obbligo formativo, conclusi nell'a.f. 2004/2005.

Tav. 31: Analisi delle domande

anno formativo	tipologia percorsi	interventi presentati	interventi ammessi	interventi finanziati	interventi fin/ammissibili (%)	Note
2002/03	obbligo scolastico	84	80	80	100%	<i>solo fondi regionali</i>
2002/03	qualifica e specializzazione (obbligo formativo e post obbligo)	274	273	273	100%	<i>solo fondi regionali</i>
2002/03	percorsi sperimentali triennali	20	20	20	100%	<i>solo fondi regionali</i>
2002/03	qualifica (obbligo formativo estetica)	30	28*	28	100%	<i>cofinanziamento regionale</i>
2003/04	qualifica e specializzazione	325	321	278	87%	<i>solo fondi regionali</i>
2003/04	qualifica e specializzazione	49	47	-	-	<i>riconoscimento (no finanz)***</i>
2003/04	percorsi sperimentali triennali			20**		<i>solo fondi regionali</i>
2004/05	diritto-dovere istruzione e formazione	465	456	450	99%	<i>fondi regionali e ministeriali</i>
2004/05	percorsi sperimentali triennali			20**		<i>solo fondi regionali</i>
2005/06	diritto-dovere istruzione e formazione	526	526	509	97%	<i>fondi regionali e ministeriali</i>
2006/07	diritto-dovere istruzione e formazione	502	501	501	100%	<i>fondi regionali e ministeriali</i>
		2.275	2.252	2.179	95%	

N.B.:

- (1) Le domande finanziate sono state calcolate considerando la prima graduatoria e gli eventuali scorrimenti successivi.
- (2)* I due interventi non ammessi relativi ai corsi a qualifica nel settore dell'estetica e dell'acconciatura per l'anno formativo 2002-03 derivano da istanze ritirate.
- (3)** Nel calcolo del numero complessivo di interventi finanziati sono stati inseriti i secondi e terzi anni dei percorsi sperimentali triennali (anni formativi 2003-04 e 2004-05), anche se si tratta degli stessi percorsi attivati nell'anno formativo 2002-03.
- (4)*** Nel quadro dei corsi a qualifica e specializzazione per l'anno formativo 2003-04 c'è un bando che prevede esclusivamente il riconoscimento dei percorsi (e non il finanziamento); successivamente sono stati finanziati 19 interventi (540.000 €).

Tav. 32: Percorsi formativi (a.f. 2002/03-2005/06) – descrizione tipologia dei corsi finanziati

V. All. E Tav. 29, 47, 64, 79, 101, 116

a.f.	Bando	Tipologia percorsi		anno		
				I°	II°	III°
02/03	Obbligo scolastico	PERCORSI INTEGRATI	OS	X	-	-
	Qualifica e specializzazione	QUALIFICA BIENNALE	OF	X	X	-
		QUALIFICA ANNUALE DI BASE	PO	X	X	-
		QUALIFICA ANNUALE		X	-	-
		SPECIALIZZAZIONE POST DIPLOMA		X	-	-
		SPECIALIZZAZIONE POST QUALIFICA		X	-	-
02/03-04/05	Percorsi sperimentali triennali	QUALIFICA TRIENNALE	PT	X	X	X
03/04	Qualifica e specializzazione	QUALIFICA BIENNALE	OF	X	X	-
		QUALIFICA BIENNALE POST OBBLIGO	PO	X	X	-
		QUALIFICA ANNUALE DI BASE		X	-	-
		QUAL. ANNUALE (post qual. o post diploma)		X	-	-
		CORSO ANNUALE DI SPECIALIZZAZIONE (post qualifica o post diploma)		X	-	-
04/05		QUALIFICA BIENNALE	OF		X	-
04/05	Diritto-dovere	ATTIVITA' DI ACCOMPAGNAMENTO (interventi non formativi) PER DISABILI	DD	X	-	-
05/06		QUALIFICA TRIENNALE		X	X	
05/06					X	X

Legenda: a.f. = anno formativo; DD = diritto-dovere; OS = obbligo scolastico; OF = obbligo formativo; PO = post obbligo; PT = percorsi sperimentali triennali;

Tav. 33: Impegni complessivi (valore iniziale) - valori in euro – anni 2002-2006


V. All. E Tav. 25-72; 75-89; 96-125

anno formativo	tipologia percorsi	interv. finanz.	contrib. reg. (impegni complessivi – valore iniziale)	contrib. minist. (impegni complessivi – valore iniziale)	contrib. parti sociali	contrib. totale
2002/03	obbligo scolastico	80	2.619.565			2.619.565
2002/03	qualifica e specializzazione (obbligo formativo e post obbligo)	273	18.749.901			18.749.901
2002/03	percorsi sperimentali triennali	20	1.705.000			1.705.000
2002/03	qualifica (obbligo formativo estetica)	28	699.211			699.211
2003/04	qualifica e specializzazione	278	21.496.410			21.496.410
2003/04	percorsi sperimentali triennali	20	1.826.000			1.826.000
2004/05	diritto-dovere istruzione e formazione professionale	450	20.266.691	13.382.299		33.648.991
2004/05	percorsi sperimentali triennali	20	1.858.640			1.858.640
2005/06	diritto-dovere istruzione e formazione professionale	509	40.034.624	12.724.324	275.000	53.033.948
2006/07	diritto-dovere istruzione e formazione professionale	501	40.585.897	9.392.301	414.906	50.393.104
		2.179	149.841.939	35.498.924	689.906	186.030.770

N.B.: Gli **impegni complessivi** sono stati calcolati sommando il valore iniziale di tutti gli impegni assunti per ciascuna tipologia di percorso (non sono stati considerati gli impegni da residui passivi eliminati).


Tav. 34: Percentuale degli impegni (valore iniziale) per tipologia di attività (anni formativi 2002/03-2005/06)

V. All. E Tav. 25-72; 75-89; 96-122




Tav. 35: Percentuale degli impegni complessivi (val. iniziale) per tipologia di attività (a.f. 2002/03-2005/06)


Obbligo scolastico 2002/03




Qual. e special. (obbl. form. e post obbl.) 2002/03




Percorsi sperim. triennali 2002/03, 03/04, 04/05




Qualifica e specializzazione 2003/04




Estetica e acconciatura (cofinanz 2002/03)











Diritto e dovere 2004/05



Diritto e dovere 2005/06



Tav. 36: Percentuale degli impegni complessivi (val. iniziale) per tipologia di attività (a.f. 2002/03-2005/06)



N.B.: Gli **impegni complessivi** sono stati calcolati sommando il valore iniziale di tutti gli impegni assunti per ciascuna tipologia di percorso (non sono stati considerati gli impegni da residui passivi eliminati).

Legenda: OS 02/03 = Percorsi integrati in obbligo scolastico; QS 02/03 = Corsi a qualifica e specializzazione (obbligo formativo e post obbligo); QS 03/04 = corsi a qualifica e specializzazione a finanziamento regionale; DD 04/05, 05/06 = diritto-dovere istruzione e formazione professionale

Tav. 37: Interventi formativi finanziati per comparto (anni formativi 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06; fondi regionali)

	Agricoltura	Alberghiero/ Ristorazione	Commercio e servizi	Disabili/Disa gio	Edilizia	Estetica e acconciatura	Industria e artigianato	Servizi del benessere personale	Totale compl	impegni complessivi
Obbligo scolastico 02/03	interventi	6	16	6	1		50		80	
	%contr/imp tot	7,69%	21,15%	7,63%	0,99%		61,23%		100,00%	
	contr. medio	33.581,67	34.620,94	33.300,00	25.900,00		32.076,80		32.744,56	2.619.565
Qual. e spec. (obbl. form. e post obbligo) 02/03	interventi	22	52	62	19		117		273	
	%contr/imp tot	10,84%	13,17%	28,81%	2,76%		43,99%		100,00%	
	contr. medio	92.418,18	47.472,31	87.112,90	27.241,68		70.501,70		68.680,96	18.749.901
Percorsi sperimentali triennali 02/03	interventi						20		20	
	%contr/imp tot						100,00%		100,00%	
	contr. medio						85.250,00		85.250,00	1.705.000
Estetica e acconciatura 02 /03	interventi					28			28	
	%contr/imp tot					100,00%			100,00%	
	contr. medio					24.971,82			24.971,82	699.211
Qual. e spec. 03/04*	interventi	2	60	45	8		133		273	
	%contr/imp tot	0,96%	16,46%	19,58%	1,44%		50,75%		100,00%	
	contr. medio	97.650,00	55.840,00	88.576,89	36.681,25		77.691,91		74.581,78	20.360.825

	Agricoltura	Alberghiero/ Ristorazione	Commercio e servizi	Disabili/Disa gio	Edilizia	Estetica e accosciatura	Industria e artigianato	Servizi del benessere personale	Totale complessivo	Impegni complessivi
Percorsi sperimentali triennali 03/04	interventi						20		20	
	%contr/imp tot contr. medio						100,00% 91.300,00		100,00% 91.300,00	1.826.000
Diritto-dovere formaz istruz 04/05	interventi	5	30	129	7	99	125		434	
	%contr/imp tot contr. medio	1,47% 59.390,91	11,80% 61.306,90	8,81% 59.517,82	16,19% 25.432,35	1,95% 56.546,44	27,00% 55.276,84	32,78% 53.153,82	100,00% 46.697,45	20.266.691
Percorsi sperimentali triennali 04/05	interventi						20		20	
	%contr/imp tot contr. medio						100,00% 92.932,00		100,00% 92.932,00	1.858.640
Diritto-dovere formaz istruz 05/06	interventi	5	31	53	11	75	234	54	509	
	% contr contr. medio	1,05% 84.156,34	9,96% 86.676,22	6,05% 78.081,80	10,45% 78.934,53	1,87% 68.208,03	14,20% 75.792,39	46,60% 79.718,88	9,83% 72.846,95	40.034.624
Interventi formativi 02-06	interventi	14	138	295	46	222	719	54	1.657	
	%contr/imp tot contr. totale	0,95% 1.028.486	10,00% 10.815.455	15,77% 17.051.063	1,83% 1.983.055	10,97% 11.856.047	47,05% 50.873.650	3,64% 3.933.735	100% 108.120.458	108.120.458

N.B.:

(1) Gli **impegni complessivi** sono stati calcolati sommando il valore iniziale di tutti gli impegni assunti per ciascuna tipologia di percorso (non sono stati considerati gli impegni da residui passivi eliminati).



(2)* Per quanto riguarda gli interventi a qualifica e specializzazione a finanziamento regionale relativi all'anno formativo 2003/04 i dati utilizzati si riferiscono alla stima rettificata di impegno e non al valore iniziale degli impegni complessivi.



Sez 1.2: Percorsi integrati di terza area

V. All. F Tav. 154-185


Tav. 38: Interventi finanziati

Biennio formativo	interventi finanziati	impegno
2002/03-2003/04	115	1.394.432
2003/04-2004/05	dato non disponibile	1.395.000
2004/05-2005/06	188	1.396.000
2005/06-2006/07	229	1.700.000
2006/07-2007/08	286	1.716.000


Tav. 39: Percentuale dei contributi assegnati per tipologia di attività (impegni, valore iniziale – anni 2002-06)**Tav. 40:** Percentuale dei contributi assegnati per tipologia di attività (impegni – anni 2002-06)**Biennio formativo 2004/05-2005/06**

Biennio formativo 2005/06-2006/07**Biennio formativo 2006/07-2007/08**

Tav. 41: Percentuale degli impegni (valore iniziale) per tipologia di attività (anni 2002-06)



Tav. 41: Percentuale degli impegni (valore iniziale) per tipologia di attività (anni 2002-06) - continua



Tav. 42: Percorsi integrati di terza area finanziati per comparto (bienni 2004-06, 2005-07, 2006-08; fondi regionali)

comparto	2004-06			2005-07			2006-08			tot			
	corsi	contributo medio	% contributo	corsi	contributo medio	% contributo	corsi	contributo medio	% contributo	corsi	contributo medio	contributo tot	% contributo
Abbigliamento e moda	10	7.300,00	5,23%	10	7.250,00	4,26%	11	6.000,00	3,85%	31	6.822,58	211.500	4,40%
Agricoltura	8	7.500,00	4,30%	12	7.500,00	5,29%	25	6.000,00	8,74%	45	6.666,67	300.000	6,23%
Alberghiero-ristorazione	27	7.500,00	14,51%	34	7.500,00	15,00%	66	6.000,00	23,08%	127	6.720,47	853.500	17,74%
Atipico	1	7.500,00	0,54%	1	7.500,00	0,44%	2	6.000,00	0,70%	4	6.750,00	27.000	0,56%
Chimico-biologico	6	7.500,00	3,22%	7	7.500,00	3,09%	8	6.000,00	2,80%	21	6.928,57	145.500	3,02%
Economico-aziendale	26	7.423,08	13,83%	38	7.434,21	16,62%	43	6.000,00	15,03%	107	6.855,14	733.500	15,24%
Elettrico-elettronico	39	7.397,44	20,67%	44	7.386,36	19,12%	47	6.000,00	16,43%	130	6.888,46	895.500	18,61%
Grafico-pubblicitario	9	7.500,00	4,84%	13	7.500,00	5,74%	24	6.000,00	8,39%	46	6.717,39	309.000	6,42%
Meccanico	21	7.309,52	11,00%	26	7.307,69	11,18%	17	6.000,00	5,94%	64	6.960,94	445.500	9,26%
Operatore Socio Sanitario	6	7.500,00	3,22%							6	7.500,00	45.000	0,94%
Orafo	2	7.500,00	1,07%	2	7.500,00	0,88%	1	6.000,00	0,35%	5	7.200,00	36.000	0,75%
Pesca							1	6.000,00	0,35%	1	6.000,00	6.000	0,12%
Servizi sociali	1	7.500,00	0,54%	1	7.500,00	0,44%	7	6.000,00	2,45%	9	6.333,33	57.000	1,18%
Termico	14	7.500,00	7,52%	16	7.500,00	7,06%	11	6.000,00	3,85%	41	7.097,56	291.000	6,05%
Transversale	5	7.100,00	2,54%	4	6.875,00	1,62%	3	6.000,00	1,05%	12	6.750,00	81.000	1,68%
Turistico	13	7.500,00	6,98%	21	7.500,00	9,26%	20	6.000,00	6,99%	54	6.944,44	375.000	7,79%
	188	7.425,53	100,00%	229	7.423,58	100,00%	286	6.000,00	100,00%	703	6.844,95	4.812.000	100,00%

Sez. 2: Analisi dell'iter procedurale e dei tempi di pagamentoSez 2.1: Percorsi formativi

V. All. E Sez. 5-8; 10-11 ; 13-14

Tav. 43: Tempi dell'istruttoria

	interventi esaminati	Durata istruttoria: scadenza bando - primo provvedimento di assegnazione dei contributi
Obbligo scolastico 02/03	84	43 giorni
Qual. e spec. (obbl. form. e post obbl.) 02/03	274	43 giorni
Percorsi sperimentali triennali 02/03	20	64 giorni
Estetica e acconciatura 02/03	30	41 giorni
Qual. e spec. 03/04	325	47 giorni
Qual. e spec. 03/04 (solo riconoscimento)	49	18 giorni
Diritto-dovere formaz. istruz. 04/05	465	50 giorni
Diritto-dovere formaz. istruz. 05/06	526	126 giorni

PUNTO DI ATTENZIONE

AMMONTARE DEL FINANZIAMENTO ASSEGNATO: i contributi assegnati sono calcolati in base a dei **parametri ora/corso** (che si riducono del 50% nel caso di percorsi formativi proposti dagli Enti Locali) fissati dai bandi; a volte i parametri variano a seconda del comparto (in alcuni casi ci sono dei parametri aggiuntivi per le attività svolte in regime di convitto o semiconvitto)

MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO: le modalità di erogazione del contributo, fissate dai bandi, prevedono l'erogazione di un primo acconto (all'avvio dell'attività), di un secondo acconto intermedio (e, nel caso dei percorsi formativi dell'anno 2002-03, un terzo acconto) e di un saldo (a conclusione dell'attività, previo invio della rendicontazione). Le percentuali sono diverse a seconda dei bandi.

V. All. E Tav. 128-143

Tav. 44: Articolazione temporale dei pagamenti – Percorsi formativi - continua

Anno impegni	Impegni (valore iniziale)	pagam 2002	pagam 2003	pagam 2004	pagam 2005	pagam 2006	pagam 2007	pagam 2002-2007	%
2002	24.626.334	19.634.262	1.907.391	2.090.904	0	0	0	23.632.557	95,96%
2003	23.530.739	-	17.751.958	2.907.567	893.550	0	0	21.553.075	92,14%
2004	25.114.826	-	-	17.939.270	6.157.343	271.875	0	24.368.488	97,03%
2005	50.653.107	-	-	-	12.200.524	35.869.026	176.851	48.246.400	95,25%
2006	44.099.702	-	-	-	-	19.923.513	11.933.281	31.856.794	72,01%
2002-06	168.024.708	19.634.262	19.659.349	22.937.742	19.251.417	56.064.413	12.110.131	149.657.314	89,07%

Sez 2.2: Alternanza scuola-lavoro e percorsi integrati di terza area

V. All. F Tav. 148-150; 186-188

Tav. 45: Articolazione temporale dei pagamenti

Anno impegni	Impegni (valore iniziale)	pagam 2002	pagam 2003	pagam 2004	pagam 2005	pagam 2006	pagam 2007	pagam 2002-2007	%
2002	1.394.432	-	690.362	407.072	0	0	0	1.097.434	78,70%
2003	1.538.416	-	18.730	1.166.000	0	0	0	1.184.730	77,01%
2004	1.577.353	-	-	6.464	1.135.416	15.333	0	1.157.213	73,36%
2005	1.862.832	-	-	-	90.515	1.010.252	0	1.100.767	59,09%
2006	1.915.700	-	-	-	-	159.760	646.297	806.057	42,08%
2002-06	8.288.734	0	709.092	1.579.537	1.225.930	1.185.346	646.297	5.346.202	64,50%

Sez 2.3: Orientamento

V. All. G Tav. 208-216

Tav. 46: Articolazione temporale dei pagamenti

Anno impegni	Impegni (valore iniziale)	pagam 2002	pagam 2003	pagam 2004	pagam 2005	pagam 2006	pagam 2007	pagam 2002-2007	%
2002	1.543.918	16.008	991.339	399.257	0	0	0	1.406.604	91,11%
2003	1.157.120	-	26.828	903.380	210.092	0	0	1.140.299	98,55%
2004	918.253	-	-	40.536	544.807	337.563	0	922.906	98,09%(*)
2005	982.535	-	-	-	19.280	655.605	0	674.885	68,69%
2006	406.954	-	-	-	-	46.321	137.834	184.155	45,25%
2002-06	5.008.780	16.008	1.018.166	1.343.172	774.179	1.039.489	137.834	4.328.849	86,43%

NB: (*) Il dato degli impegni (valore iniziale) complessivi relativi al 2004 utilizzato per calcolare la percentuale dei pagamenti sugli impegni è di 940.832 euro (questo tiene conto di un impegno del 2004 di 65.422 euro successivamente rettificato a 88.001 euro).

C.2) VALUTAZIONE DELL'OUTPUT "FINALE"

Sez. 1: Interventi realizzati

V. All. E Tav. 23, 26, 44, 62, 71, 73, 76, 91, 94, 98, 114, 124, 126

Sez 1.1: Percorsi formativi

Tav. 47: Somme impegnate per anno formativo (valori in euro)

	AF 01/02	AF 02/03	AF 03/04	AF 04/05	AF 05/06	AF 06/07	TOT
Percorsi integrati obbligo scolastico	4.456.904,26	2.623.756,78					7.080.661,04
Qualifica e specializzazione (obbligo formativo e post obbligo)	11.034.224,57	18.864.882,90					29.899.107,47
Percorsi sperimentali triennali		1.740.617,44	1.860.820,86	1.858.640,00			5.460.078,30
Qualifica e specializzazione a finanziamento regionale			21.496.410,48				21.496.410,48
Diritto-dovere formazione istruzione				20.266.691,26	40.034.624,34	40.585.897,37	100.887.212,97
Qualifica (obbligo formativo) (integr contr ministeriale)		137.493,95					137.493,95
Qualifica (obbl. form. Estetica)		735.550,16					735.550,16
Contrib. per allievi disabili e allievi soggetti al diritto-dovere istruzione e formazione*			1.941.500,00				1.941.500,00
fse - integrazione contributo reg.	15.491.128,83	24.102.301,23	25.298.731,34	22.125.331,26	40.034.624,34	386.694,00	168.024.708,37

N.B.: * I contrib. per allievi disabili e allievi soggetti al diritto-dovere istruz.e formaz. comprendono i contributi assegnati dalla dgr 1099 del 18/03/2005 relativi a corsi finanziati con fondi ministeriali (a qualifica per l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione professionale nei settori dell'estetica e acconciatura) e corsi a qualifica e specializzazione riconosciuti ma non finanziati. Negli altri casi i contributi aggiuntivi per allievi disabili sono stati fatti rientrare nei relativi percorsi.

Tav. 48: Numero interventi, impegni, ore utenti, percorsi formativi (anni formativi 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06)

V. All. E Sez. 5-8; 10, 13, 14

Tipologia percorsi	Anno form	Stima iniziale				Stima rettificata				
		interv finanz	stima iniziale di impegno	ore	utenti	interv finanz	impegno (valore iniziale)	ore	utenti	provvedimento
Obbligo scolastico	02/03	80	2.481.590	35.070	1.370	76	2.359.490	33.870	1.413	dgr 1760, 06/06/03
Qualifica e specializzazione (obbligo formativo e post obbligo)	02/03	273	18.679.901	244.357	3.794	261	18.112.834	236.127	3.870	dgr 1760, 06/06/03
Percorsi sperimentali triennali	02/03	20	1.660.000	20.000	412	20	1.660.000	20.000	432	dgr 1760, 06/06/03
Qualifica (obbligo formativo) estetica e acconciatura (cofinanziamento regionale)	02/03	28	699.211	27.567	548	NON DISPONIBILE				
Qualifica e specializzazione	03/04	278	20.945.531	257.269	4.281	273	20.360.825	252.219	4.223	ddr 282, 27/02/04
Percorsi sperimentali triennali	03/04	20	1.826.000	22.000	392	20	1.826.000	NON DISPONIBILE		
Diritto-dovere istruzione e formazione professionale	04/05	450	20.901.878	383.355	5.549	434	20.266.691	377.160	5.983	dgr 606, 25/02/05
Percorsi sperimentali triennali	04/05	20	1.858.640	22.000	340	20	1.858.640	22.000	347	dgr 606, 25/02/05
Diritto-dovere istruzione e formazione professionale	05/06	509	40.034.624	549.100	8.656	NON DISPONIBILE				

N.B.:

- (1) La **STIMA INIZIALE di IMPEGNO** corrisponde al contributo assegnato in graduatoria.
- (2) I dati relativi alla **STIMA RETTIFICATA** sono stati tratti dai provvedimenti che riportano l'Assessment del Piano annuale relativo all'area giovani (la riduzione del contributo assegnato può dipendere da: accorpamento di corsi; rinunce da parte degli Enti gestori; revoche; avviamento parziale dei progetti; numero di allievi verificato in sede di avvio inferiore a quanto previsto nel progetto; ulteriori variazioni).
- (3) Nel costruire la tav. 46 si è tenuto conto esclusivamente dei percorsi rientranti negli anni formativi dal 2002-03 al 2005-06 compreso.
- (4) Nel costruire la tav. 46 non si è tenuto conto del contributo aggiuntivo, per la presenza di utenti disabili, di 252.975 euro, di cui hanno beneficiato 35 percorsi dell'anno formativo 2002-03 (18 di obbligo scolastico, 11 di qualifica e specializzazione - obbligo formativo, e 6 percorsi sperimentali triennali).
- (5) Relativamente ai percorsi a qualifica e specializzazione per l'anno formativo 2003-04 non è stato considerato l'impegno di 540.225 euro (ddr 1510, 30/12/03).

Tav. 49: Percorsi formativi 2002-06: confronto stima iniziale di impegno e impegno attuale

	stima iniziale di impegno	impegno (valore attuale)	impegno (val. attuale)/ stima iniz di impegno
Obbl. Scolastico, Qualifica e specializz. (obbl form. e post obbl.), Percorsi triennali 2002/03	22.821.491	21.923.389	96,06%
Estetica e acconciatura (qualifica – obbligo formativo - cofinanziamento) 2002/03	699.211	533.102	76,24%
Qualifica e specializzazione 2003/04	20.945.531	20.360.825	97,21%
Percorsi sperimentali triennali 2003/04	1.826.000	1.784.552	97,73%
Diritto-Dovere istruz. formaz. prof. 2004/05	20.901.878	20.266.691	96,96%
Percorsi sperimentali triennali 2004/05	1.858.640	1.858.640	100,00%
Diritto-Dovere istruz. formaz. prof. 2005/06	40.034.624	40.034.624	100,00%

Tav. 50: Percorsi formativi 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06: spesa per utente (valori in euro)

Stima iniziale di impegno	Utenti	Spesa per utente
109.087.375	25.342	4.304,61

Sez 1.2: Percorsi integrati di terza area

Tav. 51: Percorsi integrati di terza area – impegni (valore iniziale - anni: 2002-06)

	corsi	Impegno (val. iniziale)	allievi	ore classi IV	ore classi V	Impegno (val. attuale)	% Imp (val attuale)/ imp (val iniz)
2002-04	115	1.394.432	DATI NON DISPONIBILI			1.146.995	82,26%
2003-05	dato non disponibile	1.395.000	DATI NON DISPONIBILI			1.116.000	80,00%
2004-06	188	1.396.000	3.457	56.550	56.550	1.396.000	100,00%
2005-07	229	1.700.000	4.021		67.650	1.700.000	100,00%
2006-08	286	1.716.000	5.530	85.800		1.716.000	100,00%

Sez 1.3: Alternanza scuola-lavoro

V. All. F Tav. 146-147

Tav. 52: Alternanza scuola-lavoro – impegni (valore iniziale) – anni scolastici: 2003/04 e 2004/05

Anno scolastico	Corsi	Studenti	Impegni (val.iniziale)
2003/04	9	167	100.000
2004/05	20	517	125.000

Tav. 53: Alternanza scuola-lavoro – impegni (valore iniziale) – anno scolastico: 2005/2006

Formazione tutor	8 corsi di formazione e 1 seminario	86.064
Progettazione		7.000
Aggiornamento	1 incontro	359
Comunicazione	Vademecum (50.000 copie)	10.000
Valutazione e monitoraggio		6.725
		110.148

Tav. 54: Alternanza scuola-lavoro - sistema scuola – impegni (valore iniziale) – anno scolastico: 2006/2007

Formazione docenti	9 corsi	84.000
Pubblicizz. e documentazione	1 convegno / pubblicazione documentazione	30.000
Monitoraggio		8.000
		122.000

Tav. 55: Alternanza scuola-lavoro - sistema lavoro – impegni (valore iniziale) – anno 2006

Azione di comunicazione/ promozione, informazione/ orientamento	Realizzazione di un Vademecum	5.700
	Interventi di Assistenza/Supporto	72.000
		77.700

Tav. 56: Alternanza scuola-lavoro 2003-2006: confronto stima iniziale di impegno e impegno attuale

Anno	Impegni (valore iniziale)	Impegni (valore attuale)
2003	100.000	50.000
2004	125.000	125.000
2005	110.148	110.148
2006	199.700	199.700

Sez 1.4: Interventi di orientamento

V. All. G Tav. 191-207

Tav. 57: Stage estivi (impegni 2002-06)

Anno impegni	Anno stage	Impegni (val iniziale)	Impegni (val attuale)	numero destinatari
2002	2003	1.101.000	1.014.177	2.633
2003	2004	704.700	688.052	2.082
2004	2005	540.000	536.168	2.143
2005	2006	540.000	540.000	dati non ancora disponibili
2006	2007	<i>Finanziati con fondi ministeriali</i>		

Tav. 58: Manifestazioni, convegni conferenze (impegni 2002-06)

anno	impegni (val iniziale)	impegni (val attuale)	numero manifestazioni	% imp (val attuale)/imp (val iniziale)
2002	206.516	206.293	7	99,89%
2003	264.198	264.025	7	99,93%
2004	181.536	181.536	9	100,00%
2005	180.026	180.026	4	100,00%
2006	143.104	143.104	5	100,00%
2002-06	975.380	974.983	32	99,96%

Tav. 59: Volumi d'orientamento (impegni 2002-06)

anno	impegni (val iniziale)	impegni (val attuale)	numero copie
edizione 2001	10.232	10.232	
edizione 2002	76.752	76.752	
edizione 2003	77.593	77.593	57.500
edizione 2004	76.261	98.841(*)	58.224
edizione 2005	79.487	79.487	58.200
edizione 2006	66.133	66.133	59.000
2001-06	386.457	409.036	

NB: (*) Un impegno (val iniziale) del 2004 di 65.422 euro successivamente è stato rettificato a 88.001 euro.

Sez. 2: Valutazione delle strutture tecniche addette all'applicazione della legge

In questa sezione si approfondisce la valutazione della legge da parte delle Direzioni Formazione, Istruzione e Lavoro, strutture che quotidianamente si occupano della sua applicazione e che rappresentano dunque degli osservatori preferenziali dei punti di forza e di criticità della normativa in esame. Tali valutazioni sono state effettuate nei mesi di settembre e ottobre 2007.

Direzione FORMAZIONE

Punti di forza	Punti di criticità e suggerimenti
<p>Questa legge disciplina l'ordinamento della FP in modo puntuale e completo, pur conservando le caratteristiche di generalità ed astrattezza proprie della norma giuridica.</p> <p>Definisce alcuni punti fermi (ad es. in ordine alle caratteristiche dei progetti) che hanno garantito una <u>buona omogeneità di procedure e di modalità operative</u>, ma nello stesso tempo presenta una <u>ricchezza e una varietà di previsioni che hanno consentito la programmazione di una vasta gamma di interventi nel settore della formazione</u>, diversificati nel tipo di azione formativa, nella tipologia di destinatari, nelle modalità di attuazione e nella forma di partecipazione regionale.</p> <p>Ciò ha conferito al dettato normativo della L. 10/1990 la <u>flessibilità</u> necessaria a conservare per molti anni la sua validità, nonostante le profonde riforme, anche di tipo costituzionale, intervenute.</p>	<p>E' ormai <u>superata dalla normativa nazionale</u> sulla formazione in generale e quella iniziale in particolare.</p> <p>La riforma del titolo V della Costituzione, riconoscendo alle regioni la competenza esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale, rende superata una legge regionale che si inserisce in una legge quadro statale (L. 845/78).</p> <p>Se poi si esamina in particolare il caso della formazione rivolta ai giovani occorre ricordare che <u>l'introduzione dell'obbligo formativo, successivamente ridefinito nel diritto-dovere all'istruzione e formazione e la nuova previsione contenuta nella finanziaria 2007 dell'obbligo di istruzione</u> (attuabile anche attraverso i percorsi triennali di istruzione e formazione), <u>ha imposto di ripensare la formazione iniziale in termini assolutamente innovativi rispetto al disegno originario</u>.</p> <p>Con le nuove premesse <u>la formazione iniziale diventa per le Regioni un compito istituzionale</u>. Su questo presupposto la programmazione del piano area giovani dal 2002 in poi ha richiesto uno sforzo economico senza precedenti. In tal senso si ritiene che <u>debba esponentzialmente prevedersi un investimento costante e coerente con i fabbisogni certificati e di prospettiva</u>.</p> <p>Altro punto critico può essere ravvisato nella <u>rigidità delle norme che disciplinano la composizione della commissione d'esame</u>, che prevedono la partecipazione di un'ampia rappresentanza di soggetti istituzionali, senza consentire particolari diversificazioni in base al tipo di intervento. Ciò comporta una certa rigidità e farraginosità nella convocazione delle commissioni. Forse va valutata la possibilità di snellire le commissioni d'esame e diversificarne la composizione in ragione della tipologia di intervento interessata dalle prove finali.</p>

Direzione ISTRUZIONE

Punti di forza	Punti di criticità e suggerimenti
<p>E' una delle prime leggi ad aver <u>promosso una visione integrata delle politiche della formazione, dell'orientamento, dei servizi per il lavoro</u> (o per l'impiego). Il tema dell'integrazione e dell'interconnessione dei diversi servizi è presente in diversi articoli della legge (artt. 1, 7, 12, 14). L'art. 12, in particolare, prevede esplicitamente che la Regione promuova l'integrazione di spazi, risorse e modalità di erogazione dell'offerta formativa tra il sistema di FP e quello scolastico, al fine di garantire continuità e qualità ai percorsi personali di formazione.</p> <p><u>Ciò ha consentito di:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>sviluppare</u>, a partire dai primi anni 90, <u>percorsi integrati tra sistema regionale della formazione professionale e sistema degli istituti professionali di stato</u> (cosiddetta terza area professionalizzante); • <u>definire modalità integrate di assolvimento dell'obbligo scolastico</u>, provvisoriamente elevato al 15° anno di età con la legge 9/1999, in collaborazione tra la scuola superiore e il sistema regionale della formazione professionale; • <u>promuovere interventi integrati per la formazione di professionalità tecniche superiori</u> (sistema dell'istruzione e della formazione tecnica superiore); • <u>sperimentare e mettere a regime l'offerta di alternanza scuola-lavoro</u>. 	<p>La legge ha accelerato il suo naturale invecchiamento rispetto al susseguirsi delle recenti riforme del sistema educativo nazionale e del mercato del lavoro, nonché del processo di revisione del titolo V della Costituzione.</p> <p>Vista la fluidità delle norme nazionali e comunitarie, <u>la legge che sostituirà o novellerà quella attuale dovrebbe avere caratteristiche di legge-cornice</u>, in grado di definire principi e regole generali, sopravvivendo alla veloce innovazione legislativa di grado superiore.</p> <p>La <u>necessità</u> maggiore (e quindi il punto di maggior criticità) è quella <u>di implementare la legge con una parte consistente relativa al sistema di istruzione</u>, così come si sta ridefinendo anche a livello nazionale.</p>

Direzione LAVORO

Punti di forza	Punti di criticità e suggerimenti
<ul style="list-style-type: none"> • Ha segnato una tappa importante per la Regione del Veneto nella promozione e nell'integrazione dei servizi al lavoro istruzione e formazione. • Ha proposto nei suoi contenuti - molto dettagliati e concreti - <u>tipologie innovative di azioni</u>, dando nuovo impulso per la loro attuazione. • Ha reso <u>possibile realizzare importanti esperienze condotte nell'ambito formativo e orientativo veneto</u> (ampiamente riconosciute anche in ambito nazionale). • Ha <u>evidenziato la necessità di interventi organici e interistituzionali</u>. • Tra le prime leggi in Italia, ha <u>assegnato un ruolo rilevante e specifico agli interventi di orientamento</u>, evidenziando la necessità della loro integrazione e governo (in ambito lavorativo, formativo e dell'istruzione). 	<ul style="list-style-type: none"> • Si sentono i segni del tempo. <u>Le discrasie attengono almeno alle seguenti aree:</u> <ul style="list-style-type: none"> - <u>istituzionali</u>; - <u>normative</u>, per quanto riguarda sia il lavoro che il sistema di istruzione e formazione; - <u>organizzative, procedurali o di prassi (es. modalità programatorie)</u>; - <u>di contesto (es. mercato del lavoro) e culturali</u>. • Andrebbe maggiormente evidenziata la centralità e la trasversalità dell'orientamento come intervento preventivo e formativo per il benessere delle persone e per il funzionamento del sistema economico nel suo complesso. • <u>Mancano importanti riferimenti</u>, tra gli altri, <u>a principi ampiamente condivisi in ambito Comunitario</u> <i>"L'orientamento come un servizio accessibile a tutti in permanenza, che rappresenti non solo l'inizio di un percorso, ma una misura di accompagnamento per tutto l'arco della vita di un individuo e non soltanto per le fasce deboli. In tale ottica è necessario:</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>eliminare la distinzione tra orientamento scolastico, professionale e personale;</i> - <i>riportare a sistema, anche attraverso accordi e convenzioni, tutti i soggetti che si occupano di orientamento scolastico e professionale, per evitare dispersioni di risorse;</i> - <i>tarare l'orientamento non più soltanto sull'offerta, ma principalmente sulla domanda che viene espressa dall'utenza".</i> Estratto dal "Memorandum sull'istruzione e la formazione permanente" (Bruxelles, 30.10.2000 SEC(2000) 1832) - Messaggio chiave n. 5: Ripensare l'orientamento

Sez. 3: Valutazione di altri interlocutori rilevanti

In questa sezione si approfondisce la valutazione della legge da parte di alcuni interlocutori segnalati all'Osservatorio dalle Direzioni regionali che la gestiscono.

Trattasi in particolare di CNOS-FAP Veneto, di ENDO-FAP Ist. Berna (Ve.Mestre), di Assindustria Belluno-ANCE e dell'Ufficio Scolastico Regionale Veneto (USRV), limitatamente per quest'ultimo ai percorsi di alternanza scuola-lavoro.

Ogni interlocutore è stato contattato dapprima telefonicamente e poi a mezzo posta elettronica sul finire di settembre 2007; le valutazioni sono state effettuate all'inizio del mese successivo.

FORMAVENETO / Centro Nazionale Opere Salesiane – Formaz. Aggiorn. Profess.

Punti di forza	Punti di criticità
<p>Ha definito per 18 anni il mondo della FP come "un sistema" ben individuato e specifico.</p> <p>Adeguatezza del contributo assegnato (e dell'ammontare complessivo del finanziamento) destinato ai percorsi di formazione iniziale triennale (e significativo numero di ragazzi partecipanti alle attività).</p> <p>Essendo stata ben calibrata sulla realtà veneta, ha permesso di valorizzare le esperienze migliori presenti in Regione.</p> <p>Ha evitato il rischio di genericità attraverso una chiara definizione di compiti e ruoli dei soggetti preposti alla realizzazione dei percorsi formativi.</p>	<p>E' datata nei contenuti e nella terminologia, alla luce:</p> <ul style="list-style-type: none"> - delle modifiche legislative nazionali degli ultimi anni relative al diritto-dovere d'istruzione e all'assolvimento dell'obbligo d'istruzione; - dei profondi cambiamenti di alcuni riferimenti socio-economici della popolazione veneta, conseguenti a fatti di portata europea ed internazionale: in particolare l'apertura verso i paesi dell'est europeo (facilitazione di scambi commerciali e di migrazione della popolazione) e la globalizzazione dei mercati (esternalizzazione di produzioni a basso contenuto tecnologico e potenziamento dei centri di ricerca e sviluppo a livello locale). <p>La complessità degli aspetti inerenti le politiche del lavoro, anche alla luce del quadro normativo attuale, rende necessaria un'attenta valutazione e riflessione nel momento di delineare il nuovo quadro normativo del sistema della formazione professionale e delle politiche regionali del lavoro.</p>

Suggerimenti

E' auspicata una nuova legge che disciplini in forma organica tutta la materia, separando nettamente gli ambiti della formaz. iniziale (che deve tener conto principalmente di riferimenti e relazioni con il sistema scolastico, avendo ad oggetto l'educazione e formazione del giovane che si avvia al mondo del lavoro) da tutti gli altri settori disciplinati dalla LR 10/90 (formaz. superiore, continua, politiche del lavoro...) che si riferiscono al mercato del lavoro. Questo per favorire nelle persone la capacità di inserimento professionale e la possibilità di mantenere un'adeguata competenza da spendere nel corso di tutto l'arco della loro vita.

La Regione Veneto deve assumere le funzioni di "governance" dell'intera filiera formativa - dalla FP iniziale, alla FP superiore, alla formazione permanente - che garantisca, tra l'altro, l'analisi del fabbisogno, la programmazione dell'offerta formativa ai vari livelli (qualifica, diploma, diploma superiore), l'interazione con l'Università e la ricerca, con le dinamiche sociali ed economiche del contesto, la certificazione dei percorsi. E' fondamentale perciò che la futura legge:

- evidenzi indirizzi di fondo e caratteristiche specifiche del sistema formativo del Veneto, come si è evoluto in questi anni e come si vorrebbe delineare;
- indichi in modo dettagliato com'è composto il sistema educativo regionale; la Regione non ha solo il compito di "favorire, promuovere, sostenere": occorre dire chiaramente qual'è il sistema educativo assunto, che è di sua competenza;
- abbia un supporto normativo ineccepibile, basandosi sul quadro giuridico attuale derivante dalla Legge 53/2003 (Moratti) e dalla Legge finanziaria 2007.

La FP Iniziale dev'essere considerata nell'alveo del sistema educativo e non solo come azione attiva per il mondo del lavoro, anche in vista di recuperare la dispersione scolastica offrendo una differenziazione di percorsi. In quest'ottica il modello di riferimento assunto per l'assolvimento del diritto-dovere di istruzione deve esplicitamente prevedere - sull'esperienza lungimirante dei percorsi sperimentali triennali promossi e attuati dalla Regione Veneto - la promozione di percorsi autonomi di FP per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

In questo senso va gradualmente sviluppato un percorso triennale per l'acquisizione della qualifica, con la possibilità di un quarto anno per l'acquisizione di un diploma professionale spendibile per il mondo del lavoro e/o per proseguire nella formazione superiore.

Ad un finanziamento adeguato alle esigenze e alla domanda dei giovani va associato un insieme di regole percorribili e sostenibili, che mirino a raggiungere gli obiettivi sia di qualità della formazione, sia di garanzia per l'ente finanziatore superando la logica del bando, ma permettendo di gestire e programmare le risorse all'interno di un sistema che sappia poi reinvestire su se stesso. Anche per questo il sistema degli Enti di Formazione dev'essere riconosciuto in quanto sistema stabile di istituzioni formative secondo le caratteristiche definite nella nuova legge, per avere a disposizione un sistema formativo flessibile di qualità in una logica di rete e di condivisione sempre più forte di obiettivi, metodologie e risorse nei vari ambiti.

L'accreditamento è il punto chiave per governare l'offerta di istruzione e FP in risposta alla domanda. L'ambito del diritto-dovere ha esigenze e requisiti diversi dagli altri ambiti (formazione superiore, continua e permanente). Questo va tenuto presente quando verrà scritta la nuova legge, in particolar modo per le istituzioni scolastiche e formative anche collegate in poli formativi.

Ente Nazionale Don Orione - Formazione e Aggiornamento Professionale

Punti di forza	Punti di criticità
<p>Elevazione della formazione professionale dei lavoratori e conseguente promozione dell'occupazione e dello sviluppo economico e sociale del territorio.</p> <p>Integrazione tra sistema formativo e sistema scolastico in un'ottica di formazione continua e permanente, anche individualizzata.</p> <p>Attenzione alle pari opportunità.</p> <p>Ha messo a punto un sistema della formazione professionale in armonia con il dettato della normativa nazionale, garantendo la possibilità di assolvere al "vecchio" obbligo scolastico anche sfruttando il canale della formazione professionale.</p> <p>Riduzione dell'abbandono scolastico.</p>	<p>Non adeguato supporto ai Centri Convenzionati per la formazione e l'aggiornamento dei propri operatori al fine di rispondere alle direttive regionali (quanto alla formazione di base, i requisiti dei docenti devono essere equiparati alla scuola pubblica già dall'anno formativo in corso).</p> <p>Corsi triennali: la necessità di individuare il numero di allievi da ammettere al contributo regionale in tempi antecedenti (marzo) all'inizio delle attività (settembre/ottobre), comporta il rischio di chiedere il finanziamento per un numero inferiore di allievi rispetto alle richieste nel frattempo pervenute.</p> <p>Necessità di maggior chiarezza, da parte delle Strutture della Giunta, per quanto attiene alla verifica delle rendicontazioni e alla conseguente revisione dell'ammontare del contributo assegnato.</p>

Assindustria Belluno / Sezione Costruttori Edili

Punti di forza	Punti di criticità
<p><i>Modalità di erogazione del contributo:</i></p> <p>Le modalità in vigore nell'erogazione degli acconti dei contributi garantiscono un flusso finanziario sufficientemente affidabile.</p>	<p><i>Modalità di erogazione del contributo:</i></p> <p>Risulta invece non prevedibile l'erogazione del saldo. Essendo questo legato alla conclusione della verifica della rendicontazione, attualmente può avvenire anche a distanza di parecchi anni dalla conclusione delle iniziative formative, obbligando così gli operatori della formazione ad una onerosa esposizione finanziaria.</p>
	<p><i>Informazione sulla programmazione formativa:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dovrebbe essere più capillare tra imprese e lavoratori; - dovrebbe stimolare la consapevolezza che la FP è uno strumento essenziale nelle strategie di innovazione dei prodotti e dei processi produttivi nonchè mettere in grado imprese e lavoratori di esprimere in modo più consapevole i loro fabbisogni formativi.
<p><i>Valutazione dell'adeguatezza dell'iniziativa:</i></p> <p>Molto positiva l'iniziativa da parte della Regione di coinvolgere le parti sociali nella valutazione delle sue politiche formative; l'iniziativa ha senso, tuttavia, solo se non resta un fatto episodico ma diventa uno strumento permanente per l'elaborazione della programmazione delle iniziative formative.</p>	

Suggerimenti

Iter procedurale

La procedura di programmazione triennale degli interventi formativi promossi o finanziati dalla Regione andrebbe rinforzata e resa operativa con queste modalità:

- distinguendo tra fabbisogni formativi di base (trasversali a più settori) e fabb. form. “chiave” dei principali settori produttivi, individuati in collaborazione con le parti sociali operanti nei settori;
- definendo un numero limitato di tipologie di interventi formativi volti a soddisfare i due gruppi di fabbisogni, complete con la definizione degli standard formativi minimi per ogni tipo di intervento e degli indicatori per la verifica della formazione erogata;
- individuando tipologie formative finalizzate a massimizzare il rapporto tra tempi degli interventi, benefici e costi;
- allocando le risorse pubbliche in modo da premiare l'integrazione di risorse private per l'attuazione degli interventi formativi;
- selezionando gli operatori della formazione, pubblici e privati così da privilegiare quelli che investono in strutture formative materiali (sedi ed attrezzature) e immateriali (progettazione formativa, qualificazione del personale impegnato);
- monitorando gli esiti degli interventi formativi attuati, la loro effettiva rispondenza qualitativa agli standard stabiliti e il loro impatto nei diversi settori;
- definendo filiere formative e criteri per il riconoscimento di crediti al loro interno, in modo che gli utilizzatori del sistema formativo regionale possano costruirsi percorsi formativi riconosciuti corrispondenti alle loro esigenze formative.

Requisiti stabiliti dai bandi: comparti finanziati

Esplicitare più chiaramente l'ambito per cui viene bandita l'attività formativa, cioè se trattasi di formazione di base intrasettoriale oppure di formazione di settore; andrebbero poi riservate quote per specifici settori produttivi. Nell'ambito della formazione di settore definire importi annuali sufficientemente stabili nel tempo, consentendo agli operatori di programmare l'attività formativa in un arco di tempo pluriennale.

Al fine di stimolare le imprese a sviluppare un'autonoma capacità di programmazione della FP per i propri dipendenti, sarebbe opportuno riservar loro una quota dei finanziamenti nell'ambito della formazione continua di settore.

Caratteristiche dei corsi

Si dovrebbero attestare all'interno di parametri correlati alla tipologia (corsi d'ingresso, formazione continua, formaz. superiore), agli obiettivi formativi per livello (formaz. d'ingresso, aggiornamento per occupati, alta formaz., ecc) e ai contenuti, in modo che corsi analoghi per tipo, obiettivi e contenuti non siano molto diversi in ambito regionale e sia possibile quindi costruire un sistema di crediti formativi connessi a determinate figure professionali.

Tipologie di spese ammissibili a contributo

Tra le spese ammissibili andrebbero incentivate quelle che mirano ad accumulare il “*capitale formativo immateriale*” ovvero finalizzate a costruire “*archivi formativi*”, correlati a tipologie formative standard e sperimentati attraverso la pratica formativa, di programmi, materiali didattici e procedure di valutazione.

Questi archivi dovrebbero essere pubblici e messi a disposizione degli operatori della formazione, al fine di:

- elevare con il tempo la qualità degli interventi formativi, sottraendoli all'improvvisazione;
- rendere gli interventi via via più rispondenti ai fabbisogni formativi espressi dai settori;
- consentire un loro reale controllo qualitativo;
- rendere credibili i crediti formativi.

Andrebbero invece opportunamente parametrize le spese che si possono prestare ad usi impropri, non connessi ad un utilizzo formativo.

Tempistica dei bandi e dell'assegnazione dei contributi

Si dovrebbe assestare secondo un calendario annuale sufficientemente stabile nel tempo, in modo da consentire agli operatori della formazione una programmazione pluriennale dell'attività, un pieno utilizzo delle strutture e un consolidamento del rapporto con i formatori.

Ammontare del contributo (parametri stabiliti per il calcolo del finanziamento)

Il contributo andrebbe parametrato in modo esplicito in rapporto all'ambito formativo (formazione di base o di settore) e al livello qualitativo della formazione erogata (formazione d'ingresso, form. di aggiornamento, form. di riqualificazione, alta formazione).

Nella definizione degli ammontare dei contributi andrebbero privilegiati gli investimenti materiali e immateriali nella formazione.

Oneri di rendicontazione

Sarebbe opportuno razionalizzare le procedure di rendicontazione attraverso:

- l'indicazione, al momento dell'emanazione del bando, delle scadenze entro le quali la Regione si impegna a procedere alle operazioni di verifica delle rendicontazioni;
- una definizione più completa, chiara e stabile nel tempo delle spese ammissibili e della relativa documentazione da presentare;
- il raggruppamento per quanto possibile delle operazioni di verifica per più iniziative formative.

Tutoraggio ai centri di formazione

Andrebbero incentivate le collaborazioni tra operatori della formazione che intervengono nello stesso settore al fine di:

- rendere sufficientemente omogenee in ambito regionale per durata, contenuti e modalità di svolgimento, le iniziative formative rivolte alle stesse figure professionali;
- stimolare gli operatori a mettere in comune le risorse "immateriali" per la formazione (programmi, materiali, docenti, ecc.);

Si otterrebbe una maggior "produttività formativa" delle risorse messe a disposizione e un innalzamento del livello qualitativo dell'attività svolta; si renderebbe inoltre possibile il decollo del sistema dei crediti formativi.

Note di contesto

La LR sulla formazione dovrebbe essere uno strumento aperto, in grado di recepire ed adeguare in tempi sufficientemente rapidi le innovazioni normative italiane e comunitarie nell'ambito della FP.

Ufficio Scolastico Regionale Veneto


Punti di forza	Punti di criticità
<p>L'esperienza veneta di Alternanza Scuola Lavoro (ASL) è fortemente ancorata ad un disegno di collaborazione interistituzionale finalizzato a costruire e mantenere legami a tutti i livelli per realizzare un collegamento organico tra mondo di scuola e formazione e mondo del lavoro. Tale intensa collaborazione si fonda su una storia consolidata di rapporti e di esperienze che hanno dato luogo in Veneto a numerose realizzazioni tipicamente caratterizzate da una forte valenza di sistema (il progetto di 3^a area professionalizzante per gli IPS, l'Istruzione e formazione Tecnica Superiore, l'Anagrafe Regionale per l'Obbligo Formativo/AROF, l'Orientamento).</p> <p>Dai due Protocolli distinti del 31/7/2003 (sottoscritto da Reg. Veneto, USRV, Assoc. imprenditoriali, OO.SS.) e del 28/1/2004 (sottoscritto da USRV e UnionCamere Veneto) si perviene ad un Protocollo d'intesa unitario tra RV, USRV, UnCV e Parti Sociali in data 4/2/2005.</p> <p>Il percorso intrapreso dal Tavolo Regionale per l'ASL mira a strutturare un modello di governo a livello regionale, di tipo sistemico, nei vari ambiti e in tutte le sue fasi. Esso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - definisce la cornice di riferimento comune mediante il lavoro di appositi gruppi tecnici costituiti ad hoc; - agisce a livello reg. e prov. mediante le articolazioni territoriali proprie di ciascuno dei Soggetti coinvolti (U.S.P., C.C.I.A.A. provinciali, Associazioni Imprenditoriali a livello provinciale); - garantisce il massimo di flessibilità negli interventi; - ha coinvolto, con il passare degli anni, un numero sempre maggiore di istituti. 	<p>Nei primi anni di finanziamento di questa attività gli aspetti finanziari apparivano ancora macchinosi: USRV, Reg. Ven. e UnionCamere Veneto intervenivano a finanziare in diversa misura le scuole per il proseguimento della sperimentazione iniziata negli anni scolastici precedenti e per le azioni di accompagnamento alla sperimentazione (mentre le scuole del 1° Protocollo ricevevano un contributo di uguale entità da RV e USRV, gli oneri di quelle del 2° Protocollo erano stati ripartiti in misura diversa).</p> <p>Con il Protocollo 2005 si perviene alla distinzione degli ambiti e titolarità degli interventi in modo da strutturare un sistema di azioni organizzato, funzionale ed efficace:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il finanziamento dei progetti di ASL e di ASL in Impresa Formativa Simulata è posto a carico dell'USRV; - viene costituito e finanziato, sempre a carico dell'USRV, il Simucenter regionale, presso l'IIS "C. Anti" di Villafranca (VR): ha il compito di Centrale di Simulazione regionale che consente alle aziende virtuali (progetti di ASL in IFSimul) attivate all'interno del territorio regionale di simulare tutte le azioni legate alle aree specifiche di qualsiasi attività imprenditoriale: Banca, Mercato, Fisco; - il finanziamento delle Azioni di sistema viene posto a carico della RV e di UC. - le Azioni di sistema si articolano in Azioni di formazione, di pubblicizzazione e di monitoraggio.

D) VALUTAZIONE DELL'OUTCOME

Sez. 1: La dispersione nel secondo ciclo

In questa parte del report vengono presentati alcuni dati sulla dispersione nel secondo ciclo. La fonte è costituita dai rapporti regionali sulla dispersione scolastica nella scuola veneta realizzati dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (*"Prevenire la dispersione – i dati, le azioni"*, 2004; *"Non uno di meno"*, 2005; *"Verso il 2010: successo in costruzione"*, 2006).

Tav. 59: II° Ciclo – anno scolastico 2004-05 – Interruzioni (formalizzate e non formalizzate); Non ammessi; Ammessi con debito formativo; Ammessi senza debito formativo.




Tav. 60: II° Ciclo – anno scolastico 2004-05 – Interruzioni (formalizzate e non formalizzate); Non ammessi; Ammessi con debito formativo; Ammessi senza debito formativo.

	iscritti	interruzioni non formalizzate	interruzioni formalizzate	tot interruzioni	non ammessi	ammessi con debito	ammessi senza debito
numero	133.468	455	2.727	3.182	18.775	49.323	62.188
% / iscritti	100,00%	0,34%	2,04%	2,38%	14,07%	36,95%	46,59%


NB: Interruzione o ritiro – secondo i regolamenti scolastici è "ritirato" lo studente che entro il 15 marzo smette di frequentare le lezioni; per interruzione formalizzata si intende il ritiro dello studente con atto formale entro i termini di legge; l'interruzione non formalizzata indica una mancata valutazione dello studente per altro motivo.

Tav. 61: II° Ciclo – anni scolastici 2002/03;2003/04;2004/05 – Studenti non valutati


Istruzione Classica




Istruzione Tecnica



Istruzione Professionale







Istruzione Artistica



Legenda: Interruzioni formalizzate Interruzioni non formalizzate

Tav. 62: II° Ciclo – anni scol. 2002/03;2003/04;2004/05 – Scrutinati per l'ammissione alla classe successiva



Legenda: Non ammessi Ammessi con debito formativo Ammessi senza debito formativo Ammessi senza debito formativo

L.R. 30 gennaio 1990, n. 10

**“ORDINAMENTO DEL SISTEMA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E
ORGANIZZAZIONE DELLE POLITICHE REGIONALI DEL LAVORO”**

Legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 (BUR n. 8/1990)**ORDINAMENTO DEL SISTEMA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E ORGANIZZAZIONE DELLE POLITICHE REGIONALI DEL LAVORO. (i) (ii)****Titolo I**
Programmazione degli interventi**Art. 1 - Oggetto e finalità.**

1. La Regione del Veneto, allo scopo di concorrere a realizzare il diritto al lavoro sancito dall'articolo 4 della Costituzione e di curare la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori ai sensi degli articoli 35 e 38 della Costituzione, nell'ambito delle proprie competenze, in armonia con la legge statale n. 845 del 1978, con il Programma Regionale di Sviluppo, con gli indirizzi della Comunità Economica Europea e con gli interventi dello Stato ai sensi della legge 28 febbraio 1987, n. 56, effettua azioni di formazione professionale, organizza servizi per l'informazione e l'orientamento al lavoro, svolge attività di osservazione del mercato del lavoro, sostiene l'occupazione con misure di politica attiva del lavoro.
2. Gli interventi di cui al comma 1 mirano a realizzare un servizio alla persona, a promuovere l'occupazione e a favorire lo sviluppo economico e sociale della comunità regionale. Inoltre, essi sono specificamente orientati a favorire l'accesso al lavoro dei disabili e di coloro che si trovano in condizioni di particolare debolezza sul mercato del lavoro.
3. Gli interventi di cui al comma 1 sono adottati in un quadro programmatico unitario, secondo le modalità previste dalla presente legge, con la partecipazione degli enti locali e delle forze sociali, culturali e produttive, rispettando e valorizzando il pluralismo degli apporti.
4. Le azioni formative costituiscono un servizio di interesse pubblico e sono definite e realizzate in maniera integrata con il sistema scolastico e con quello produttivo, nella prospettiva della formazione continua e ricorrente.
5. Nel processo di programmazione, la Regione adotta come modalità ordinaria la valutazione dell'efficacia ed efficienza degli interventi.

Art. 2 - Programma triennale.

1. La Regione adotta un programma triennale di tutti gli interventi promossi o finanziati dalla Regione in materia di osservazione del mercato del lavoro, informazione e orientamento al lavoro, formazione professionale e sostegno all'occupazione.
2. Nel programma triennale sono stabiliti:
 - a) gli obiettivi degli interventi in riferimento al programma regionale di sviluppo;
 - b) le tipologie delle azioni di formazione professionale e le relative priorità;
 - c) gli interventi in materia di informazione e orientamento al lavoro, nonché le iniziative non ricorrenti dell'Osservatorio del mercato del lavoro e della professionalità di cui all'articolo 5;
 - d) gli interventi regionali di politica del lavoro articolati per progetti;
 - e) l'ammontare complessivo delle risorse destinate nel triennio e la ripartizione tra i vari interventi;
 - f) le procedure e le modalità per l'attivazione delle diverse iniziative.
3. Il programma triennale è presentato dalla Giunta regionale all'approvazione del Consiglio regionale, previo parere della Commissione regionale per l'impiego.
4. La Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, attua il programma triennale attraverso la predisposizione di piani annuali all'interno dei quali può prevedere variazioni che non incidano sulle scelte fondamentali del programma.
5. Al termine di ogni triennio, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale con la nuova proposta di programma una relazione sui risultati di quello precedente.
6. Il programma triennale mantiene validità sino all'approvazione del programma triennale successivo. (iii)

Art. 3 - Gabinetto economico.

1. Allo scopo di coordinare gli interventi di cui all'articolo 1 e di curarne la congruità con il Programma regionale di sviluppo, è istituito, all'interno della Giunta regionale, ferme restando le attribuzioni proprie di essa, un Comitato interassessorile per il coordinamento delle politiche formative ed occupazionali, denominato Gabinetto economico.
2. Esso è presieduto dal Presidente della Giunta regionale ed è composto dagli assessori ai quali sono affidate le materie bilancio e programmazione, formazione professionale, lavoro. Il Presidente può delegare uno degli assessori a presiedere il Gabinetto economico.
3. Partecipano alle riunioni del Gabinetto economico gli assessori regionali di volta in volta interessati.
4. Al Gabinetto economico spetta:
 - a) elaborare la proposta di programma triennale degli interventi di cui all'articolo 2, assicurandone la rispondenza con il Programma regionale di sviluppo;

- b) sovrintendere all'attuazione del programma triennale;
 - c) svolgere ogni altra funzione demandatagli dalla Giunta regionale in materia di coordinamento delle politiche formative e occupazionali.
5. L'indirizzo unitario nell'espletamento dell'attività amministrativa del Gabinetto economico è assicurato da una commissione composta dal segretario generale alla programmazione, o da un suo sostituto, dal segretario regionale alle attività formative, dal segretario regionale per le attività produttive e al lavoro - settori secondario e terziario -, fatte salve le competenze della legge regionale 26 gennaio 1988, n. 8. (iv)
6. Il Gabinetto s'avvale, nell'esercizio delle sue funzioni, della consulenza di un comitato tecnico scientifico composto da un numero non superiore a 7 esperti nominati dalla Giunta regionale.
7. Il Comitato tecnico scientifico è presieduto dal presidente del Gabinetto economico o da un suo delegato e dura in carica per un triennio.
8. Ai componenti spettano le indennità e il rimborso spese previsti dall'articolo 5 della legge regionale 3 agosto 1978, n. 40 e successive integrazioni e modificazioni (v).
9. Le funzioni di segreteria per la commissione e per il comitato sono svolte dal servizio di programmazione e valutazione di cui al successivo articolo 4.

Art. 4 - Servizio di programmazione e valutazione.

1. Al servizio di programmazione e valutazione per le politiche formative, istituito all'interno del Dipartimento per il coordinamento delle attività formative, spetta predisporre gli elementi utili:
- a) alla elaborazione del programma triennale di cui all'articolo 2;
 - b) alla valutazione dell'efficacia ed efficienza degli interventi attuativi, rispetto agli obiettivi formativi e occupazionali prefissati, anche sulla base degli elementi forniti dall'Osservatorio del mercato del lavoro e della professionalità di cui all'articolo 5;
 - c) al coordinamento, alla programmazione e all'attuazione delle attività di formazione e aggiornamento del personale delle unità socio-sanitarie locali, promosse dalla Regione.

Art. 5 - Osservatorio del mercato del lavoro e della professionalità. Omissis (vi).

Titolo II **L'ordinamento del sistema della formazione professionale**

Art. 6 - Oggetto e finalità.

1. Con le azioni formative individuate dal programma triennale, la Regione attua un servizio di interesse pubblico teso a garantire lo sviluppo della personalità e a fornire adeguate competenze tecniche e professionali nella prospettiva della formazione continua e dell'apprendimento individualizzato.
2. Le azioni formative devono tener conto della complessità dei sistemi produttivi, dell'evoluzione tecnologica ed organizzativa, dell'esigenza di mobilità lavorativa, e devono essere aperte alle possibilità di successivi aggiornamenti e perfezionamenti nell'intero arco della vita attiva.
3. Le azioni formative sono aperte, senza discriminazione di sesso, di condizioni sociali o di altro tipo, a tutti i cittadini che abbiano assolto all'obbligo scolastico o ne siano stati prosciolti e, nel rispetto delle leggi vigenti, anche agli stranieri.
4. I requisiti e le modalità per la partecipazione alle azioni formative sono stabiliti dai progetti che regolano le singole azioni.
5. Allo scopo di realizzare l'effettiva parità nell'accesso al lavoro, la Regione promuove azioni positive a favore della formazione e dell'occupazione femminile. (vii)

Art. 7 - Tipologia delle azioni formative.

1. Le azioni formative che possono essere inserite nel programma triennale vanno individuate nell'ambito della seguente tipologia:
- a) azioni formative di durata anche pluriennale rivolte ai giovani e miranti alla qualificazione, alla riqualificazione, alla specializzazione o al perfezionamento professionale in vista di un successivo sbocco occupazionale, in tutti i settori lavorativi e per qualsiasi ruolo professionale. Dette azioni, sulla base della specificità dei programmi, costituiscono crediti formativi spendibili nel sistema scolastico, nel rispetto della legislazione statale;
 - b) azioni formative rivolte ai ruoli manageriali e imprenditoriali, nel lavoro subordinato o autonomo;
 - c) azioni formative rivolte al conseguimento di patenti di mestiere o certificati di abilitazioni, regolati dalla normativa statale, nonché quelle destinate alle seguenti categorie di utenti:
 - 1) lavoratori divenuti invalidi a causa di infortuni o malattia;
 - 2) soggetti portatori di menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali non idonei a partecipare ad azioni formative non specificatamente ad essi rivolte;
 - 3) detenuti, per le azioni formative realizzate in collaborazione con il Ministero di grazia e giustizia;

- 4) addetti alle forze armate, per le azioni effettuate in collaborazione con il Ministero della difesa, qualora sia richiesta la collaborazione della Regione;
- d) azioni formative destinate a disoccupati, a lavoratori in cassa integrazione guadagni o in mobilità, agli emigranti o agli emigrati di ritorno, agli immigrati, da organizzare anche su richiesta della Commissione regionale per l'impiego;
- e) azioni formative dirette a specifiche occasioni di impiego, ivi comprese quelle attivate con l'intervento del Fondo sociale europeo, da realizzare con apposite convenzioni anche ai sensi dell'articolo 17 legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonché azioni di riqualificazione, riconversione, perfezionamento ed aggiornamento professionale di lavoratori dipendenti o autonomi nonché azioni formative, anche brevi, intese a fornire a soggetti occupati e non, professionalità specifiche al fine di facilitarne la formazione sul lavoro o l'occupazione (viii);
- f) azioni formative destinate ai titolari dei contratti di formazione lavoro o dei contratti di apprendistato;
- g) azioni formative specificamente rivolte a promuovere l'interazione con il sistema scolastico, ivi compresi itinerari sperimentali volti a consentire la spendibilità dell'obbligo scolastico entro il sistema formativo, nei limiti di quanto previsto dalle leggi statali vigenti;
- h) azioni formative realizzate per conseguire le finalità di cui alla legge 9 dicembre 1977, n. 903, relativa alla parità di trattamento tra uomo e donna in materia di lavoro;
- i) ogni altra attività collegata con la formazione professionale, ivi comprese la formazione continua degli operatori del settore, la sperimentazione didattica e organizzativa, la produzione e diffusione di materiale didattico, lo svolgimento di studi e ricerche sulla formazione professionale e le relative pubblicazioni, la produzione e diffusione di sussidi audiovisivi e di supporti informatici, l'organizzazione e la partecipazione a convegni e seminari di studio, nonché ogni iniziativa in materia di formazione professionale intrapresa in collaborazione con l'Agenzia per l'impiego (ix).

Art. 8 - Progettazione dell'azione formativa.

1. Ciascuna azione formativa, ivi comprese quelle di carattere ricorrente, deve essere predisposta mediante l'elaborazione di un apposito progetto che indichi:

- a) il raccordo con la domanda formativa del territorio e le relative possibilità occupazionali;
- b) i requisiti di partecipazione, le modalità di selezione e le eventuali azioni di orientamento richieste;
- c) gli obiettivi che si intendono raggiungere;
- d) le risorse necessarie, anche in termini di personale;
- e) le attività didattiche e valutative (continue e finali) previste e la loro articolazione;
- f) eventuali forme di alternanza formazione-lavoro presenti;
- g) il piano dei costi.

Art. 9 - Attuazione delle azioni formative.

1. Le azioni formative sono attuate:

- a) dalla Giunta regionale direttamente;
- b) dagli enti o organismi di cui all'articolo 11 mediante convenzione con la Regione, anche avvalendosi degli apporti delle imprese;
- c) dalle associazioni di impresa, imprese e loro consorzi, anche avvalendosi degli apporti degli enti di cui all'art. 11;
- d) dalla Giunta negli Istituti di istruzione secondaria superiore, a seguito di convenzioni tra le competenti autorità scolastiche e la Giunta regionale;
- e) dalla Giunta regionale anche a seguito di convenzioni, o mediante la costituzione di appositi consorzi o società consortili, con centri di ricerca, istituti di formazione, camere di commercio, enti di promozione settoriale, associazioni di imprese e loro consorzi. (x)

Art. 10 - Centri di formazione professionale. (xi)

1. I centri di formazione professionale della Regione o dipendenti dagli enti di cui all'articolo 11 sono organismi operativi destinati allo svolgimento delle azioni formative di cui all'articolo 7.

2. Nell'ambito di tali azioni i centri possono essere sede di sviluppo dell'offerta formativa, di sperimentazione didattica e organizzativa, di progettazione formativa, di assistenza e consulenza a favore delle imprese e di terzi, di verifica delle azioni intraprese.

3. I centri possono svolgere compiti di informazione e orientamento al lavoro e di osservazione del mercato del lavoro, anche al fine di realizzare una equilibrata distribuzione territoriale dei propri servizi.

4. La Giunta regionale determina la dipendenza funzionale dei centri regionali. Determina altresì i livelli di qualifica dei rispettivi organici, in rapporto a standards di prestazioni erogate dai centri stessi.

5. I criteri per la definizione degli standards di cui al precedente comma, sono individuati dalla Giunta regionale entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

6. La Regione, con apposito regolamento, determina il regime di autonomia contabile dei centri regionali di formazione professionale.

Art. 11 - Attività convenzionate con gli enti.

1. Nel rispetto di quanto previsto specificamente nella legge 21 dicembre 1978, n. 845, gli enti e gli organismi di formazione professionale, anche articolati in centri autonomi, con i quali la Regione può convenzionarsi per lo svolgimento delle azioni formative in modo indiretto, devono possedere i seguenti requisiti:

- a) non abbiano scopo di lucro e siano emanazione delle organizzazioni nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, della cooperazione, oppure di associazioni con finalità formative;
- b) siano dotati di locali, attrezzature, strumenti didattici adeguati e di personale in possesso di professionalità coerente con i ruoli da svolgere;
- c) si impegnino a conformare le loro attività alle indicazioni didattiche, organizzative ed operative della Regione, nella salvaguardia della propria proposta formativa.

2. Sulla base del progetto presentato, articolato per sedi di attività, la Giunta regionale delibera i contenuti delle convenzioni da stipulare per l'effettuazione di una o più azioni formative, nelle quali:

- a) sono indicate le azioni formative affidate per l'attuazione all'ente in conformità al progetto approvato;
- b) è dichiarata la disponibilità ad accettare le direttive e i controlli della Giunta regionale;
- c) sono indicati l'ammontare delle erogazioni finanziarie da parte della Regione, i tempi dei versamenti, le modalità di effettuazione del rendiconto;

d) sono stabilite modalità di gestione contabile-amministrativa che assicurino sia la trasparenza sia l'autonomia dell'ente nell'utilizzazione dei fondi assegnati, nonché il rispetto dei contratti collettivi di lavoro.

3. La stipulazione delle convenzioni per le azioni formative a carattere ricorrente non esclude la possibilità di ulteriori convenzioni con la Regione e con le imprese per la realizzazione di altre attività previste dall'articolo 7.

4. E' criterio di preferenza nell'attuazione delle azioni formative in convenzione con gli enti di cui al comma 1, la disponibilità di centri di formazione professionale dotati di strutture e risorse idonee allo svolgimento delle attività e dei compiti di cui all'articolo 10, commi 1 e 2.

4 bis. La Giunta regionale, per l'esame della documentazione contabile dei rendiconti di spesa relativi ai corsi di formazione professionale gestiti da enti terzi, può avvalersi di società di revisione iscritte all'albo speciale istituito presso la CONSOB. (xii)

4 ter. La Giunta regionale annualmente stabilisce i criteri e le modalità per la determinazione dell'onere di cui al comma 4 bis. (xiii)

4 quater. La Giunta regionale, per l'esame della documentazione contabile dei rendiconti di spesa di cui al comma 4 bis può avvalersi anche di persone o società iscritte nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e al dpr 20 novembre 1992, n. 474 (Regolamento recante disciplina delle modalità di iscrizione nel registro dei revisori contabili, in attuazione degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88). In tale ipotesi i beneficiari dei finanziamenti per la realizzazione dei corsi di formazione professionale, ferma restando la responsabilità degli stessi verso la Regione, presentano apposita attestazione rilasciata dai suddetti soggetti sulla conformità delle spese sostenute alla disciplina regionale, nazionale e comunitaria. Il costo della certificazione è considerato spesa eleggibile e costituisce a tutti gli effetti costo di funzionamento dell'ente beneficiario del finanziamento. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, determina i criteri, le modalità e le condizioni per l'attuazione delle previsioni di cui al presente comma. (xiv)

4 quinquies. La Giunta regionale, per l'esecuzione, anche a campione, dei controlli in loco sul regolare svolgimento di corsi di formazione professionale gestiti da enti terzi, può avvalersi anche di società, associazioni, enti, agenzie, pubblici o privati, di comprovata capacità ed esperienza nel settore dei controlli. (xv)

4 sexies. La Giunta regionale annualmente stabilisce i criteri e le modalità per l'individuazione dei soggetti, per lo svolgimento dei controlli e per la determinazione dell'onere di cui al comma 4 quinquies. (xvi)

Art. 12 - Interazione tra il sistema di formazione professionale e quello scolastico.

1. Il sistema di formazione professionale è organizzato in sintonia col sistema scolastico quale risulta dalle leggi statali e dall'evoluzione degli orientamenti comunitari.

2. La Regione promuove l'integrazione di spazi, risorse e modalità di erogazione dell'offerta formativa tra il sistema di formazione professionale e quello scolastico, per garantire continuità e qualità ai percorsi personali di formazione.

3. A tale scopo, la Giunta regionale:

- a) svolge ogni attività rivolta alle autorità scolastiche al fine di assicurare la più ampia collaborazione della Regione per l'integrazione delle risorse, per la promozione di una cultura del lavoro e per lo svolgimento di attività di formazione tecnologico-scientifica nella scuola; (xvii)
- b) promuove progetti finalizzati allo sviluppo di un sistema di crediti formativi integrati;
- c) realizza gli interventi previsti alla lettera g) dell'articolo 7.

Art. 13 - Convenzioni con le associazioni, con le imprese e loro consorzi.

1. La Giunta regionale attua le azioni formative in collaborazione con le associazioni di imprese, imprese e loro consorzi, mediante apposite convenzioni, sulla base della seguente tipologia:
 - a) effettuazione di periodi formativi sul lavoro nel corso delle azioni formative di cui alle lettere a) e d) dell'articolo 7;
 - b) realizzazione di iniziative formative destinate a specifiche occasioni d'impiego, con o senza l'intervento del Fondo sociale europeo, anche ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;
 - c) attuazione di iniziative di adattamento professionale e/o di tirocinio guidato, anche in favore dei lavoratori di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264 e in relazione alla previsione della lettera h) dell'articolo 5 e dell'articolo 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;
 - d) lo svolgimento di azioni formative per la riqualificazione, la riconversione, l'aggiornamento o il perfezionamento dei lavoratori dipendenti;
 - e) l'effettuazione di azioni formative rivolte al recupero di attività artigiane marginali;
 - f) la realizzazione di attività volte alla formazione dei formatori operanti all'interno dell'impresa.
2. Per lo svolgimento delle azioni formative le imprese sono tenute a presentare il progetto di cui all'articolo 8. La convenzione recepisce il progetto, fissa gli oneri finanziari a carico delle due parti e determina a carico delle imprese gli obblighi di formazione e di assunzione conseguenti.
3. Per gli obblighi di formazione le imprese utilizzano le proprie risorse formative, previo accertamento della relativa adeguatezza, ovvero attivano collaborazioni con la Regione attraverso i centri di formazione regionali o con gli enti di cui all'articolo 11.
4. La convenzione stabilisce le modalità per l'accertamento dei livelli professionali raggiunti e le norme di gestione contabile amministrativa.
5. Alla convenzione può partecipare la Commissione regionale per l'impiego ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.
6. Anche per lo svolgimento di azioni formative nei riguardi del personale dell'Amministrazione regionale, degli enti ed organismi da essa dipendenti e di tutti gli enti pubblici locali operanti nell'ambito regionale, si applicano oltre a quanto già previsto dalle vigenti norme regionali, le disposizioni di cui alla presente legge, con particolare riferimento all'unitarietà del quadro programmatico e agli obblighi dei progetti e delle convenzioni. (xviii)

Art. 14 - Formazione professionale degli apprendisti.

1. Al fine di una corretta valorizzazione dell'apprendistato, nell'ambito del programma triennale, la Regione promuove particolari azioni formative fondate sull'alternanza-integrazione fra studio e lavoro e sullo sviluppo di curricula formativi da realizzare in collaborazione fra le imprese, in particolare quelle artigiane, e i centri di formazione professionale della Regione o gli enti ed organismi di cui all'articolo 11.

Art. 15 - Interventi a favore di soggetti svantaggiati.

1. La Regione promuove azioni formative specifiche a favore delle persone colpite da menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali o che si trovino comunque in condizioni di svantaggio sociale.
2. Tali azioni sono organizzate per progetti, stabiliti d'intesa con le strutture regionali competenti in materia di assistenza e sanità.
3. I progetti possono prevedere speciali cicli di orientamento, ai sensi dell'articolo 21, e sono attuati:
 - a) favorendo l'integrazione di tali persone nelle attività rivolte ai soggetti normali;
 - b) ricorrendo, se necessario, ad interventi di formazione individualizzata;
 - c) prevedendo, se necessario, azioni formative specificamente ad esse rivolte, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c), punto 2.

Art. 16 - Convenzioni e consorzi per attività particolari.

1. Allo scopo di promuovere interventi formativi rivolti a coloro che intraprendono un'attività di imprenditoria, o finalizzati all'acquisizione di capacità manageriali o di professionalità orientate all'innovazione, la Giunta regionale può stipulare convenzioni con università, centri di ricerca, istituti di formazione, camere di commercio, enti di promozione settoriale, associazioni di imprese, imprese e loro consorzi.

Art. 17 - Centri polo.

1. Per il perseguimento degli obiettivi del programma triennale e per una più adeguata diffusione del sapere tecnologico, la Giunta regionale può promuovere la costituzione di Centri polo per la ricerca e la sperimentazione, sia direttamente che mediante apposite convenzioni. Essi hanno lo scopo di individuare e di sperimentare le implicazioni dell'innovazione tecnologica e produttiva e dell'evoluzione del mercato del lavoro per diffonderle e utilizzarle nel sistema formativo in relazione alle diverse specificità.
2. L'azione dei Centri polo deve essere coordinata con l'attività dei centri formativi pubblici e privati.

Art. 18 - Accertamento della professionalità.

1. Le attività formative ordinate all'acquisizione di una qualifica o di una specializzazione, si concludono con prove finali.
2. Il passaggio da una fase all'altra del medesimo ciclo formativo, avviene per scrutinio.
3. La mobilità da uno ad altro ciclo formativo di tipo similare, può avvenire direttamente a seguito di colloquio.
4. Le prove finali di cui al comma 1, si svolgono dinanzi ad una commissione formata dal responsabile del centro, da un minimo di due ad un massimo di quattro insegnanti del corso individuati dal responsabile del corso, sentito il collegio dei docenti, (xix) da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da uno del Ministero della pubblica istruzione, da due rappresentanti delle organizzazioni sindacali più rappresentative dei prestatori d'opera e dei datori di lavoro, da un rappresentante dei maestri del lavoro designato dai Consolati provinciali e, se si tratta di corsi per lavoratori autonomi, da un rappresentante sindacale della categoria di appartenenza.
- 4 bis. Per le attività formative che sono attuazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione definito dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, il numero massimo di insegnanti di cui al comma 4 è elevato a dodici in base alle discipline oggetto delle prove finali. (xx)
5. La commissione è presieduta da un funzionario o da un esperto nominato dal Dipartimento per i servizi formativi.
6. Con il superamento delle prove finali, gli allievi conseguono attestati di qualifica professionale o di specializzazione validi ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale in materia.
7. Gli attestati di cui al comma 6, devono conformarsi ai moduli ufficiali predisposti dalla Giunta regionale, che, per la Regione, devono essere sottoscritti dal dirigente coordinatore del Dipartimento per i servizi formativi.
8. Le prove intermedie e i colloqui sono valutati dal responsabile del centro e dagli insegnanti dei singoli corsi, riuniti in collegio.
9. Contro le decisioni della commissione o del collegio dei docenti, è ammesso il ricorso gerarchico improprio al Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 1 settembre 1972, n. 12.
10. A scopo documentativo è rilasciato ai partecipanti alle azioni formative un libretto professionale nel quale sono annotate:
 - a) le azioni formative, iniziali e continue, alle quali hanno partecipato;
 - b) le conoscenze e le competenze progressivamente acquisite;
 - c) i livelli di professionalità successivamente conseguiti. (xxi)

Art. 19 - Attività libere di formazione professionale.

1. La Giunta regionale, a richiesta degli interessati, può riconoscere singoli corsi e singole iniziative formative svolte da enti, istituzioni, associazioni, imprese o privati, operanti nell'ambito regionale, purchè:
 - a) i corsi e le iniziative non contrastano con le finalità e gli obiettivi previsti dai piani di formazione, di orientamento e di incentivazione al lavoro;
 - b) la Giunta regionale sia ammessa, attraverso i competenti Uffici, al controllo tecnico e didattico delle attività in svolgimento e svolte;
 - c) siano svolti programmi conformi agli indirizzi della programmazione didattica regionale;
 - d) sia accertata l'idoneità ambientale e tecnica delle strutture e ricorrano i requisiti di attrezzature e di personale docente ed amministrativo idonei.
2. Il riconoscimento si riferisce esclusivamente ai singoli corsi e alle singole iniziative formative e non si estende all'istituzione promotrice degli stessi.
3. Gli allievi dei corsi e quelli interessati alle iniziative previste nel presente articolo, sono ammessi a sostenere, a seguito del riconoscimento, le prove finali, con riferimento alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 7 dell'articolo 18, prevedendo la presenza in commissione del responsabile del corso o dell'iniziativa formativa in luogo di quella del responsabile del centro. (xxii)
4. Col superamento delle prove finali, gli allievi conseguono attestati di qualifica professionale o di specializzazione validi ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale in materia.
5. Il riconoscimento dei corsi e delle iniziative formative non dà diritto ad alcun contributo da parte della Regione.

Titolo III**Informazione e orientamento al lavoro. (XXiii)****Art. 20 - Oggetto e finalità.**

1. La Regione promuove attività di informazione e orientamento al lavoro rivolte a tutti i cittadini al fine di facilitare:

- a) il diffondersi di una cultura del e sul lavoro, aperta alle evoluzioni tecnologiche e sociali e alle esigenze dello sviluppo;
 - b) il reperimento di informazioni pertinenti e affidabili sui profili professionali, sulle possibilità di formazione, anche continua o ricorrente, sulle dinamiche occupazionali e sulle opportunità lavorative;
 - c) le scelte autonome e consapevoli dei singoli in ordine al proprio inserimento nel mondo del lavoro e alla transizione tra le varie forme e i differenti livelli di attività lavorativa.
2. Per lo svolgimento delle attività di cui sopra, la Giunta regionale delibera i contenuti delle convenzioni da stipulare con enti pubblici e con altri enti e organismi professionalmente idonei o avvalersi dei propri centri di formazione professionale.
3. Le attività di informazione e orientamento al lavoro all'interno del sistema scolastico sono realizzate d'intesa con le competenti autorità scolastiche.

Art. 21 - Dipartimento per l'informazione e l'orientamento al lavoro e per il diritto allo studio.

1. Il Dipartimento per il diritto allo studio, di cui all'articolo 12 della legge regionale 26 gennaio 1988, n. 8, assume la denominazione di "Dipartimento per l'informazione e l'orientamento al lavoro e per il diritto allo studio". (xxiv)
2. Detto dipartimento, incardinato nella Segreteria regionale per la cultura, l'istruzione e le attività formative, realizza, oltre ai compiti già definiti per il Dipartimento per il diritto allo studio, anche le attività di cui al precedente articolo.
3. In particolare, per quanto si riferisce all'informazione e all'orientamento al lavoro, spetta al Dipartimento, sentito il Centro di cui al successivo articolo 26, curare:
 - a) l'attuazione degli interventi in materia previsti dal programma triennale di cui all'articolo 2;
 - b) la realizzazione di servizi territoriali per l'informazione e l'orientamento al lavoro, anche sulla base di quanto previsto dall'articolo 11, quarto comma;
 - c) la promozione, direttamente od in convenzione con Enti professionalmente idonei, di uno o più centri per l'informazione e l'orientamento al lavoro con compiti di:
 - 1) studio, ricerca e documentazione;
 - 2) progettazione di servizi integrati e realizzazione di iniziative sperimentali;
 - 3) formazione di specialisti e operatori del settore.
4. Lo svolgimento di ogni altra attività di informazione e orientamento al lavoro, ivi compresa la diffusione di informazioni mediante mezzi di comunicazione di massa.

Art. 22 - Cicli brevi di orientamento.

1. Nei casi di forme gravi di demotivazione al lavoro e allo studio, di disorientamento o di emarginazione, la Giunta regionale può organizzare cicli brevi di orientamento e formazione professionale, sia in vista di una scelta dei percorsi formativi e degli eventuali rientri scolastici, sia per l'acquisizione di competenze ed abilità professionali immediatamente spendibili sul mercato del lavoro.

Titolo IV

Interventi regionali di politica del lavoro e di promozione dell'occupazione.(XXV)

Art. 23 - Sostegno all'occupazione.

1. Al fine di promuovere, anche in riferimento a quanto previsto dall'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, l'accesso al lavoro dei cittadini, e particolarmente dei giovani, delle donne, dei disoccupati di lunga durata, dei disabili e delle persone soggette ad emarginazione sociale, la Regione effettua interventi di politica del lavoro idonei a:
 - a) incentivare l'incontro tra domanda e offerta del lavoro;
 - b) promuovere ed incrementare l'occupazione;
 - c) favorire l'impiego dei soggetti più deboli del lavoro.
2. Gli interventi, organizzati in progetti, sono indicati dal programma triennale di cui all'art. 2.
3. La tipologia degli interventi è determinata nell'ambito del programma triennale e dei piani annuali di attuazione. (xxvi)

Art. 24 - Interventi urgenti.

1. La Giunta regionale, al di fuori del programma triennale, al fine di affrontare particolari situazioni di tensione a livello settoriale o locale, può adottare interventi di politica del lavoro di cui all'articolo 23, comma 1, purché urgenti e di breve durata. (xxvii)

Art. 25 - Rapporti con l'Agenzia regionale per l'impiego.

Omissis (xxviii)

Art. 26 - Centro regionale per le politiche del lavoro.

Omissis (xxix)

Art. 27 - Fondo per l'occupazione.

1. Allo scopo di assicurare i finanziamenti agli interventi di politica del lavoro previsti dal programma triennale, è istituito nel bilancio della Regione un nuovo capitolo di spesa denominato: "Fondo per la promozione dell'occupazione". In esso confluiscono gli stanziamenti corrispondenti agli interventi regionali previsti dagli articoli 1, 2, 4, 5 e 6 della legge regionale 6 maggio 1985, n. 51, nonché dal titolo II della legge regionale 6 marzo 1984, n. 9. (xxx)

2. Il fondo di cui all'articolo 7 della legge regionale 6 maggio 1985, n. 51 assume la denominazione di "Fondo straordinario per la promozione economica".

Art. 28 - Norma transitoria.

1. Nell'ambito del programma triennale e dei suoi aggiustamenti e integrazioni la Regione agevola con interventi finanziari i piani di ristrutturazione e riorganizzazione presentati dagli enti, riguardanti il personale, nonché gli aspetti edilizi e le attrezzature.

2. In fase di attuazione del primo programma triennale, la Regione esaminerà l'opportunità della costituzione di una società a partecipazione regionale per la gestione dei Centri polo di cui all'art. 17.

Art. 29 - Norma finanziaria.

1. All'onere presunto di lire 86.700 milioni per l'anno 1990, derivante dall'attuazione della presente legge, relativamente all'attività di formazione, si provvede con i fondi stanziati nei capitoli 72040-72041-72042 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1990.

2. Per gli esercizi finanziari successivi al 1990, lo stanziamento dei corrispondenti capitoli verrà determinato con la legge annuale di approvazione del bilancio ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 modificata con la legge regionale 7 settembre 1982, n. 43. (xxxi)

Art. 30 - Norma finale.

1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale emana i necessari provvedimenti attuativi.

Art. 31 - Abrogazioni.

1. La legge regionale 13 settembre 1978, n. 59 è abrogata fatta salva la sua applicazione per quanto riguarda il piano di formazione 1989-1990.

2. Sono altresì abrogati i commi secondo, terzo e quinto dell'articolo 8 della legge regionale 6 maggio 1985, n. 51.

-
- (i) Il comma 3 dell'articolo 39 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 «Norme in materia di politiche attive del lavoro, formazione e servizi all'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469», stabilisce che con la presentazione al Consiglio regionale del Programma regionale di conferimento di ulteriori funzioni e compiti alla provincia previsto dall'articolo 4 della legge medesima, e comunque non oltre 6 mesi dall'entrata in vigore della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31, la Giunta regionale presenta apposito disegno di legge con il quale si provvederà al riordino della normativa prevista dalla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10. Sulla materia vedi anche gli articoli 35 e 40 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6. Si segnala inoltre che il comma 3 dell'articolo 137 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 dispone che con legge regionale da approvare entro un anno dall'entrata in vigore della medesima legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 la Regione provvede al riordino della disciplina nella materia della formazione e dell'ordinamento professionale previa consultazione degli enti locali, delle autonomie scolastiche e delle parti sociali.
- (ii) Gli articoli da 135 a 137 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 dettano disposizioni generali e ripartiscono le funzioni tra regione e province in materia di formazione professionale.
- (iii) Comma aggiunto da art. 39 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6
- (iv) La legge regionale 26 gennaio 1988, n. 8 è stata abrogata da art. 189, legge regionale 10 giugno 1991, n.12, che ha ridisciplinato la materia.
- (v) La legge regionale 3 agosto 1978, n. 40 è stata abrogata da art. 189, legge regionale 10 giugno 1991, n.12 che ha disciplinato nel Titolo VIII la materia.
- (vi) Articolo abrogato dall'articolo 39 comma 1 della legge regionale 16 dicembre 1998 n. 31, in precedenza l'articolo era stato modificato dall'art. 1 della legge regionale 7 maggio 1991, n. 10.
- (vii) Comma così sostituito da art. 2, legge regionale 7 maggio 1991, n. 10
- (viii) Lettera così modificata da art. 38 legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6
- (ix) Articolo così sostituito da art. 3, legge regionale 7 maggio 1991, n. 10, l'Agenzia per l'impiego è stata soppressa con l'abrogazione dell'art. 25 dell'art. 39 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31.
- (x) Articolo così sostituito da art. 4, legge regionale 7 maggio 1991, n. 10.
- (xi) Art. 137 comma 4 legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 trasferisce alle province con decorrenza 1 settembre 2001 i centri di formazione professionale, il successivo comma 5 dispone che dalla medesima data sia trasferito alle province territorialmente competenti il personale regionale, le risorse finanziarie e le risorse strumentali occorrenti.

- (xii) Comma aggiunto da art. 37 legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6.
- (xiii) Comma aggiunto da art. 37 legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6.
- (xiv) Comma aggiunto da comma 1 art. 55 legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1.
- (xv) Comma aggiunto da comma 1 art. 55 legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1.
- (xvi) Comma aggiunto da comma 1 art. 55 legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1.
- (xvii) Lettera così sostituita da art. 5, legge regionale 7 maggio 1991, n. 10.
- (xviii) Articolo così sostituito da art. 6, legge regionale 7 maggio 1991, n. 10.
- (xix) Comma così modificato da comma 2 art. 55 legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1, che ha sostituito le parole "degli insegnanti del corso" con le parole "da un minimo di due ad un massimo di quattro insegnanti individuati dal responsabile del corso sentito il collegio dei docenti".
- (xx) Comma inserito da comma 1 art. 7 legge regionale 10 agosto 2006, n. 16.
- (xxi) Articolo così sostituito da art. 7, legge regionale 7 maggio 1991, n. 10.
- (xxii) Comma così sostituito da art. 8, legge regionale 7 maggio 1991, n. 10.
- (xxiii) Titolo così sostituito da art. 9, legge regionale 7 maggio 1991, n. 10.
- (xxiv) La legge regionale 26 gennaio 1988, n. 8 è stata abrogata da art. 189, legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 che ha ridisciplinato la materia.
- (xxv) Titolo così sostituito da art. 9, legge regionale 7 maggio 1991, n. 10.
- (xxvi) Articolo così sostituito da art. 10, legge regionale 7 maggio 1991, n. 10.
- (xxvii) Articolo così sostituito da art. 11, legge regionale 7 maggio 1991, n. 10.
- (xxviii) Articolo abrogato dall'articolo 39, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 1998 n. 31, in precedenza l'articolo era stato modificato dall'articolo 12 della legge regionale 7 maggio 1991, n. 10.
- (xxix) Articolo abrogato dall'articolo 39, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 1998 n. 31. Il comma 2 dell'articolo 39 stabilisce che «Le funzioni già svolte dal Centro regionale delle politiche del lavoro di cui all'articolo 26 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 e non diversamente conferite dalla presente legge, sono attribuite all'Ente Veneto Lavoro».
- (xxx) Il fondo di rotazione è stato abolito dal comma 1 dell'art. 22 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5, fatti salvi i diritti dei beneficiari e i procedimenti amministrativi avviati a seguito della presentazione delle domande antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5.
- (xxxi) La legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia.